

# Z PLATFORM

## Prodotto finanziario - assicurativo di tipo Unit Linked

### Condizioni contrattuali

Nel presente documento, a taluni termini sono stati assegnati significati univoci. Qualsiasi riferimento alla **Società** si intende fatto a Zurich Life Assurance plc. Qualsiasi riferimento all'**Investitore-Contraente** si intende fatto al/i Contraente/i. Per **Giorno Lavorativo** si intende ciascun giorno lavorativo in cui la Società sia aperta per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto e ai Fondi Interni sia in Italia che in Irlanda.

Per Quota si intende la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

I termini tecnici nel presente documento sono indicati in *carattere corsivo*.

Per la definizione degli altri termini che appaiono in lettere maiuscole nelle presenti Condizioni contrattuali, si prega di fare riferimento al Glossario.

Per richiedere ulteriori informazioni, l'Investitore-Contraente può contattare uno dei soggetti incaricati dell'offerta di **Z PLATFORM** o richiedere direttamente alla Società, all'indirizzo e ai recapiti indicati al successivo Art. 18.

## Articolo 1 • Oggetto del Contratto

**(a) Z PLATFORM** è un prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked a vita intera e a premio unico che ha come obiettivo quello di costituire un capitale attraverso il pagamento di un Premio Unico Iniziale, integrabile con Premi Unici Aggiuntivi e Versamenti Programmati, entrambi facoltativi, il cui ammontare dipende dall'andamento degli strumenti finanziari presenti nei Fondi Interni, di cui le Quote, acquistate mediante i suddetti versamenti, ne rappresentano la quota parte.

Con il presente contratto, la Società si impegna a pagare: (i) finché l'Assicurato, o in caso di due Assicurati, l'ultimo degli Assicurati, è in vita, all'Investitore-Contraente che esercita il diritto di Riscatto Totale o di Riscatto Parziale, il capitale descritto ai successivi Artt. 11 e 12; (ii) al verificarsi dell'evento assicurato, al/ai Beneficiario/i Designato/i, il capitale come determinato ai sensi del successivo Art. 8.

**(b)** La Proposta sottoscritta dallo/dagli Investitore/i-Contraente/i, unitamente a tutte le dichiarazioni rese dallo/dagli Investitore/i-Contraente/i e/o dallo/dagli Assicurato/i, e le presenti condizioni contrattuali formano parte integrante del contratto finanziario-assicurativo stipulato tra l'Investitore-Contraente e la Società (il "**Contratto**"). La *Lettera di Conclusione del Contratto* e la *Lettera di Conferma* dell'investimento, unitamente a qualsiasi Comunicazione Aggiuntiva e/o Appendice emessa dalla Società, costituiscono la polizza di assicurazione (la "**Polizza**").

**(c)** Il Contratto si intende concluso ed efficace dalla *Data di Conclusione del Contratto* (v. Art. 5).

**(d)** All'atto della sottoscrizione della Proposta, l'Investitore-Contraente si impegna a versare alla Società il Premio Unico Iniziale.

Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi saranno versati in un'unica soluzione mediante (i) bonifico bancario a favore di Zurich Life Assurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia o (ii) assegno circolare/bancario munito della clausola di non trasferibilità emesso a favore di Zurich Life Assurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia. **Non è ammesso il pagamento dei Premi a mezzo denaro contante pertanto i soggetti intermediari abilitati alla distribuzione non sono autorizzati a riceverlo.**

Qualora l'Investitore-Contraente intenda effettuare il versamento di Premi Unici Aggiuntivi mediante un piano di Versamenti Programmati, il relativo pagamento dovrà essere eseguito mediante disposizione di bonifico permanente a favore di Zurich Life Assurance plc. **L'eventuale interruzione dei Versamenti Programmati non determina oneri o penalità aggiuntive a carico dell'Investitore-Contraente.**

In seguito al versamento del Premio Unico Iniziale, del Premio Unico Aggiuntivo e/o del Versamento Programmato (i "**Premi**"), la Società convertirà il Premio, maggiorato del *Bonus di Investimento* (ove applicabile, ai sensi del successivo Art. 5.4), in Quote di uno o più Fondi Interni. Tali Quote consentono al Contratto di partecipare alle performance finanziarie dei Fondi Interni prescelti, come descritto nel successivo Art. 3.

- (e) L'importo del Premio Unico Iniziale non può essere inferiore a 15.000,00 (quindicimila) Euro e l'importo di ciascun Premio Unico Aggiuntivo non può essere inferiore a 2.400,00 (duemilaquattrocento) Euro.

Inoltre, successivamente alla *Data di Conclusione del Contratto*, l'Investitore-Contraente avrà la facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, mediante un piano di versamenti programmati, definiti Versamenti Programmati, la cui frequenza di versamento sarà scelta dall'Investitore-Contraente stesso nei limiti di seguito indicati. Tale piano prevede frequenze di versamento trimestrali, semestrali o annuali con premi di importo non inferiore a 600,00 (seicento) Euro nel caso di versamenti trimestrali, 1.200,00 (milleduecento) Euro nel caso di versamenti semestrali e 2.400,00 (duemilaquattrocento) Euro nel caso di versamenti annuali.

Salvo quanto diversamente disposto dall'Investitore-Contraente, i Premi Unici Aggiuntivi e i Versamenti Programmati saranno convertiti in Quote di Fondi Interni secondo le proporzioni originariamente prescelte all'atto della sottoscrizione della Proposta.

- (f) I Premi potranno essere allocati in ciascun Fondo Interno per un importo minimo di 200,00 (duecento) Euro e sino a un importo massimo di 2 milioni (duemilioni) di Euro.

La Società si riserva il diritto, a propria discrezione, di variare di volta in volta gli importi minimi e massimi applicabili ai Premi. In tali circostanze, la Società informerà prontamente gli Investitori-Contraenti, ai sensi del successivo Art. 21.

- (g) L'Investitore-Contraente potrà scegliere un massimo di 10 (dieci) Fondi Interni per ciascuna delle seguenti operazioni: versamento del Premio Unico Iniziale, versamento Premio Unico Aggiuntivo, Versamenti Programmati, Switch, Ridirezionamento. Ove l'Investitore-Contraente desidera collegare il Contratto a più di 10 (dieci) Fondi Interni, potrà abbinare un diversa selezione di Fondi Interni rispetto a quella originariamente operata, in occasione di una o più delle seguenti operazioni: versamento del Premio Unico Aggiuntivo, dei Versamenti Programmati, Switch e Ridirezionamento.

## Articolo 2 • Investitore-Contraente e Assicurato

- (a) Il Contratto potrà essere sottoscritto sia da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali, che da una persona giuridica, che abbia nell'ambito del proprio oggetto sociale la possibilità di stipulare contratti di assicurazione sulla vita ed abbia la sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la residenza nel territorio della Repubblica italiana per fini fiscali. Le dichiarazioni rese dall'Investitore-Contraente e dall'Assicurato dovranno essere esatte e complete.

- (b) Il Contratto può essere sottoscritto da uno o due Investitori-Contraenti.

Qualora il Contratto venga sottoscritto da due Investitori-Contraenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:

- (i) qualsiasi diritto derivante dal Contratto dovrà essere esercitato congiuntamente da entrambi gli Investitori-Contraenti;
- (ii) al momento della sottoscrizione della Proposta, il Primo Investitore-Contraente e il Secondo Investitore-Contraente saranno identificati e, nel contempo, il Secondo Investitore-Contraente eleggerà domicilio, per tutti gli scopi previsti dal presente Contratto, presso il domicilio prescelto dal Primo Investitore-Contraente, come indicato a tal fine nella Proposta;

- (iii) fatto salvo il diritto di ciascun Investitore-Contraente di richiedere informazioni direttamente alla Società e quanto previsto in materia di reclami nella Parte I, Sezione A, paragrafo 4 del Prospetto d'offerta, ogni obbligo informativo in capo alla Società si riterrà assolto con l'invio delle relative informazioni e/o comunicazioni al domicilio eletto dagli Investitori-Contraenti, come specificato nel capoverso (ii) precedente; al fine di tutelare la posizione di entrambi gli Investitori-Contraenti nel caso di richiesta di Riscatto Totale e Riscatto Parziale, (v. Artt. 11 e 12), le relative richieste debitamente sottoscritte da entrambi dovranno specificare in che misura la somma oggetto del Riscatto Totale e del Riscatto Parziale dovrà essere ripartita tra i due Investitori-Contraenti. Resta inteso che la Società non eseguirà alcuna richiesta di Riscatto priva di tale indicazione. Il Contratto può essere stipulato sulla vita di uno o due Assicurati a condizione che almeno uno degli Assicurati non abbia un'età superiore a 75 anni al momento della sottoscrizione della Proposta.

La Società si riserva perciò il diritto di non accettare la Proposta in cui:

- a) nel caso di designazione di un unico Assicurato, detto Assicurato abbia un'età superiore a 75 anni;
- b) nel caso di designazione di due Assicurati, entrambi gli Assicurati abbiano un'età superiore a 75 anni.

Nelle circostanze sopra richiamate, qualora la Società accetti una Proposta in cui, all'atto della sottoscrizione della stessa, l'età dello/degli Assicurato/i sia superiore a 75 anni, in caso di decesso dell'Assicurato, e fatto salvo quanto disposto al successivo Art. 8, paragrafo d) in relazione alle cause di esclusione della copertura, il Capitale in Caso di Decesso sarà pari al Controvalore del *Saldo Quote*, al netto delle Penalità di Riscatto (di cui al successivo Art. 11), maggiorato del tasso aggiuntivo indicato nella Tabella 4 del successivo Art. 8, paragrafo a), con il limite massimo indicato al successivo Art. 8, paragrafo b), comma (ii).

Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti, ovvero siano stati scelti due Assicurati, o siano stati designati più Beneficiari, qualsiasi riferimento all'Investitore-Contraente, all'Assicurato o al Beneficiario si intende fatto a entrambi gli Investitori-Contraenti, a entrambi gli Assicurati o a tutti i Beneficiari, a seconda delle circostanze.

Qualora il Contratto sia stato sottoscritto da un unico Investitore-Contraente, quest'ultimo potrà, in qualsiasi momento e dandone apposita comunicazione alla Società a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (v. Art. 18), estendere il Contratto a un secondo Investitore-Contraente, previa apposita accettazione da parte del secondo Investitore-Contraente e dello/degli Assicurato/i, se diverso dal primo Investitore-Contraente.

L'Investitore-Contraente può, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dell'Assicurato o l'aggiunta di un secondo Assicurato, inviando alla Società il relativo modulo di richiesta debitamente controfirmato dal nuovo Assicurato. La Società si riserva il diritto di richiedere un certificato di stato di buona salute emesso dal medico di base abilitato dal Servizio Sanitario Nazionale, prima di accettare la richiesta di sostituzione/aggiunta dell'Assicurato. La sostituzione dello/degli Assicurato/i può non essere accolta dalla Società qualora il nuovo Assicurato abbia un'età superiore a quella del precedente Assicurato. In caso di accoglimento della richiesta dell'Investitore-Contraente debitamente compilata e sottoscritta, la Società emetterà un'Appendice alla Polizza.

Nel caso sopra descritto, indipendentemente dalla maggiore o minore età del/dei nuovi/i Assicurato/i rispetto al precedente Assicurato, sarà a totale discrezione della Società acconsentire che il nuovo Assicurato benefici - dietro pagamento del relativo costo - della Copertura in caso di Decesso descritta al successivo Art. 8, paragrafo a). Qualora la Società non dovesse acconsentirvi, il nuovo Assicurato, a seconda della propria età anagrafica al momento della sottoscrizione della Proposta, beneficerà della Copertura in Caso di Decesso descritta nel successivo Art. 8, paragrafi b) e c).

Inoltre, nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti e, nel corso della durata contrattuale si verifichi il decesso di uno dei due Investitori-Contraenti, all'Investitore-Contraente deceduto subentreranno i suoi eredi legittimi o testamentari nella misura del 50% della prestazione del Contratto e di qualsiasi altro diritto derivante dal Contratto medesimo.

## Articolo 3 • Fondi Interni

### (a) Fondi Interni

Si invita l'Investitore-Contraente a rivolgersi al proprio consulente finanziario al fine di valutare l'adeguatezza del Contratto in relazione alla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e profilo di rischio.

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'Investitore-Contraente, la Società ha istituito dei Fondi Interni ("Fondi Interni"), che sono a loro volta suddivisi in Quote di pari valore denominate in Euro. A tutte le Quote dei Fondi Interni viene attribuito un Valore ("*Valore della Quota*"). Il *Valore della Quota* è il prezzo al quale la Società sottoscrive o rimborsa le Quote dei Fondi Interni per conto dell'Investitore-Contraente.

Gli attivi dei Fondi Interni appartengono alla Società, pertanto le Quote dei Fondi Interni sono utilizzate al fine esclusivo della valorizzazione del Contratto. Quindi, tutti i riferimenti ai Fondi Interni e alle Quote che li compongono, contenuti nelle presenti Condizioni contrattuali sono fatti esclusivamente al fine di determinare le prestazioni assicurative previste dal Contratto. Di conseguenza, né l'Investitore-Contraente né ogni altro soggetto avente diritto ai benefici del Contratto potrà vantare direttamente alcun diritto sui Fondi Interni o sugli attivi sottostanti.

La **Data di Valorizzazione** è la data in cui il *Valore della Quota* di ciascun Fondo Interno viene determinato dalla Società, ai sensi del successivo paragrafo b). Ciascun Fondo Interno ha la propria *Data di Valorizzazione* che può differire da quella di altri Fondi Interni.

I Premi pagati dall'Investitore-Contraente, maggiorati del *Bonus di Investimento*, ove applicabile, vengono convertiti dalla Società in Quote di uno o più dei Fondi Interni prescelti dall'Investitore-Contraente.

**I Fondi Interni messi a disposizione dalla Società sono gestiti in conformità alla legge e alla normativa applicabile agli investimenti eseguiti da Compagnie di Assicurazione sulla vita operanti in Irlanda. La Società potrà quindi investire gli attivi dei Fondi Interni in qualsiasi strumento finanziario consentito da tale legge e normativa, compresi gli *Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio*, sia armonizzati che non armonizzati.**

Gli Investitori-Contraenti devono essere consapevoli del fatto che, in particolari condizioni dei mercati finanziari, potrebbe rendersi necessario modificare le tempistiche di investimento e/o disinvestimento dei Fondi Interni, così come previsto dai successivi, paragrafi d) e g).

Si precisa altresì che, al fine di salvaguardare gli interessi degli Investitori-Contraenti, la tipologia di strumenti finanziari utilizzati nella gestione dei singoli Fondi Interni, pur nel rispetto dei profili di rischio, degli obiettivi di investimento dei Fondi Interni, potrebbe subire variazioni dettate dalla variabilità delle condizioni di mercato o da altri fattori oggettivi.

Sebbene la Società sia vincolata ai criteri ed ai limiti indicati nel Regolamento di ciascun Fondo Interno, la stessa ha facoltà di derogare a tali criteri e/o limiti unicamente: (i) con lo scopo di tutelare gli interessi degli Investitori-Contraenti; e (ii) in particolari ed eccezionali condizioni di mercato.

I Fondi Interni sono «fondi ad accumulazione dei proventi», nel senso che qualsiasi profitto (utile netto) derivante dalla gestione del Fondo Interno è reinvestito nel Fondo Interno medesimo.

Ogni Fondo Interno è gravato dei costi descritti nel corrispondente Regolamento del Fondo e al successivo Art. 7.

## **(b) Calcolo del Valore della Quota**

Le Compagnie di Assicurazione sulla vita irlandesi sono tenute per legge ad avere un *Attuario incaricato*. L'*Attuario incaricato* ha obblighi di supervisione legali e professionali nei confronti della Società. Nel presente Contratto i riferimenti ad *Attuario incaricato* devono intendersi anche a tutti i soggetti idonei che agiscono su istruzione dell'*Attuario incaricato*.

Il *Valore della Quota* di ciascun Fondo Interno sarà calcolato dall'*Attuario incaricato*, il quale terrà in considerazione il valore delle attività e delle passività, il numero di quote del Fondo Interno, gli oneri, le spese e i costi specificati nel Regolamento del Fondo Interno, nonché i flussi di cassa (ad esempio, Premi, Riscatti, e *Switch*) ed i costi sostenuti per acquistare o vendere le attività del Fondo Interno. L'obiettivo di tali calcoli sarà quello di garantire equità, fra gli Investitori-Contraenti.

Il valore netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno appartenente alle categorie Azionario Globale, Azionario Europa, Azionario Stati Uniti, Azionario Emerging Markets, Obbligazionario & Liquidità, Bilanciati, Alternativi sarà determinato su base **giornaliera**. Pertanto, la *Data di Valorizzazione* delle Quote di tali Fondi Interni coinciderà con **ogni Giorno Lavorativo della settimana**.

In conformità con le disposizioni del successivo paragrafo d), la Società si riserva il diritto di differire il calcolo del *Valore della Quota* del Fondo Interno qualora non sia in grado di calcolare il valore netto del patrimonio del Fondo Interno nella tempistica sopra definita. In tali circostanze, la Società calcolerà il *Valore della Quota* del Fondo Interno non appena possibile.

Pertanto, in tali circostanze, la determinazione del *Valore della Quota* del Fondo Interno, così come le operazioni di investimento o di disinvestimento previste dal Contratto, potranno essere sospese e rinviate al primo Giorno Lavorativo in cui sia possibile calcolare il *Valore della Quota* del Fondo Interno.

Fatto salvo quanto sopra disposto, il *Valore della Quota* di ciascun Fondo Interno sarà **pubblicato giornalmente** sul quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.zurich-zla.it](http://www.zurich-zla.it).

Si precisa altresì che la Società non è responsabile per qualsiasi inconveniente o perdita subiti dall'Investitore-Contraente a causa di un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del prezzo degli attivi sottostanti i Fondi Interni dovuti a qualsivoglia causa che non sia direttamente imputabile alla Società medesima.

Il *Valore della Quota* è calcolato al netto dei costi gravanti sul relativo Fondo Interno.

## **(c) Valore minimo dei Fondi Interni**

Nel corso della durata del Contratto, il valore minimo delle Quote di ciascun Fondo Interno (il "Valore Minimo del Fondo Interno") scelto dall'Investitore-Contraente non potrà essere inferiore a 200,00 (duecento) Euro. Per quanto attiene al Fondo Interno Z Liquidity tale valore minimo non si applica. La Società si riserva la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di derogare al Valore Minimo del Fondo Interno.

Qualora il Valore Minimo di ciascun Fondo Interno scenda al di sotto dei limiti specificati al paragrafo precedente, la Società invierà comunicazione all'Investitore-Contraente, il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà provvedere a fornire istruzioni per iscritto, affinché, le Quote del Fondo Interno in questione siano trasferite ad un altro Fondo Interno, oppure il Valore Minimo del Fondo Interno sia ripristinato mediante il versamento di un Premio Unico Aggiuntivo. Qualora l'Investitore-Contraente non fornisca alcuna istruzione entro il termine previsto, la Società ha la facoltà di trasferire i relativi importi nel Fondo Interno Z Liquidity e di applicare il Costo Amministrativo in caso di *Switch* eventualmente dovuto ai sensi del successivo Art. 7.

## **(d) Differimento e diniego delle operazioni in Quote**

La Società ha il diritto di sospendere qualsiasi operazione in Quote di Fondi Interni, qualora una delle Società di Gestione dei fondi sottostanti, e/o degli attivi in cui il Fondo Interno investe, sospenda temporaneamente il

calcolo del relativo valore, determinando automaticamente la sospensione delle sottoscrizioni, dei riscatti e dei rimborsi delle Quote del Fondo Interno.

I gestori dei fondi e/o degli attivi in cui i Fondi Interni investono potrebbero decidere discrezionalmente, ai sensi del relativo regolamento del fondo e/o attivo, di sospendere il calcolo del relativo valore, o il pagamento del valore di rimborso, nei casi in cui lo ritenessero opportuno in forza di particolari ed eccezionali circostanze quali, a titolo esemplificativo (ma non esaustivo):

- la chiusura, sospensione o restrizione delle contrattazioni nei mercati nei quali è negoziata una quota parte degli investimenti del fondo o dell'attivo;
- l'esistenza di qualsiasi situazione in seguito alla quale la vendita o la valorizzazione degli attivi siano impraticabili, non possano essere posti in essere secondo modalità ordinarie o senza arrecare pregiudizio agli interessi degli investitori;
- si verifichi una qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo o del valore di una parte degli investimenti;
- quando il prezzo o valore degli investimenti sottostanti il fondo o attivo non possa essere tempestivamente o accuratamente calcolato;
- quando non siano in grado di reperire i fondi per eseguire i pagamenti dovuti a titolo di riscatto, oppure quando qualsiasi trasferimento di fondi per effettuare investimenti o pagamenti dovuti a titolo di rimborso delle quote non possa, a giudizio dei gestori, essere eseguito ai tassi di cambio ordinari;
- quando il fondo raggiunga dimensioni tali da influire sulla capacità di individuare investimenti idonei;
- laddove, se il gestore non sospendesse il calcolo del valore netto, potrebbero venirsi a determinare oneri fiscali sui fondi/attivi o sugli investitori, ovvero altri svantaggi di natura economica o pregiudizi di altro genere che, in altre circostanze, i fondi/attivi o i loro investitori non avrebbero subito;
- qualora venga notificata o deliberata la chiusura o fusione per incorporazione di un fondo;
- qualora sia stata deliberata la liquidazione.

Si precisa altresì che la Società si riserva il diritto di differire e posticipare il calcolo del *Valore della Quota*, qualora il prezzo di uno o più strumenti finanziari presenti in un Fondo Interno non sia disponibile nelle tempistiche prestabilite.

In tali circostanze:

- la determinazione del *Valore della Quota* dei Fondi Interni e qualsiasi transazione che richieda l'investimento o il disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni prevista dal Contratto, potrà essere sospesa e posticipata al primo Giorno Lavorativo in cui sarà possibile calcolare il *Valore della Quota* del Fondo Interno;
- la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sulla durata prevista di tale sospensione. Ove la rimozione di tale restrizione sia a discrezione del gestore del fondo sottostante, la Società si riserva il diritto di decidere quali siano le azioni appropriate da intraprendere in base alle vigenti condizioni di mercato e negli interessi degli Investitori-Contraenti;
- la Società si riserva il diritto di decidere, in base alle vigenti condizioni di mercato e nell'interesse dell'Investitore-Contraente, se investire i premi in liquidità sino al ripristino dell'operatività, o comunque, sino alla data che la Società riterrà più appropriata nell'interesse dell'Investitore-Contraente.

Inoltre, in tali circostanze, la Società si riserva il diritto di:

- sospendere anche le operazioni di investimento/disinvestimento e switch pervenute prima della sospensione (e non ancora regolate). La Società ricorrerà all'esercizio di tale diritto qualora ritenga che l'esecuzione di tali operazioni durante il periodo della sospensione possa danneggiare gli interessi degli altri Investitori-Contraenti nel Fondo Interno. Agli Investitori-Contraenti che richiedono il Riscatto del Contratto in tali periodi di sospensione verrà inviata una comunicazione sui termini previsti della sospensione.

Qualora la Società ricevesse, in relazione a qualsiasi *Data di Valorizzazione*, una o più richieste di investimento/disinvestimento di ingente ammontare e/o il cui valore rappresenti una porzione

significativa del Fondo Interno, e qualora la Società ritenesse che l'esecuzione di tali richieste alla *Data di Valorizzazione* prevista influirebbe negativamente sugli interessi degli Investitori-Contraenti di quel Fondo Interno, la Società può differire, in tutto o in parte, le richieste di investimento/disinvestimento nel/dal Fondo Interno interessato.

La Società può differire, in tutto o in parte, le operazioni d'investimento o disinvestimento nel/dal Fondo Interno ricevute in relazione a qualsiasi *Data di Valorizzazione*, (anche se non di ingente ammontare e/o non rappresentanti una porzione significativa del Fondo Interno), qualora il gestore del fondo/attivo sottostante in cui il Fondo Interno investe sospenda le transazioni per aver ricevuto richieste il cui importo complessivo supera il valore prefissato dal gestore nell'interesse di tutti gli investitori (c.d. "gate"). In tali circostanze, le richieste di transazioni saranno posticipate dalla Società alla prima *Data di Valorizzazione* utile.

Ogniqualvolta pervengano richieste di Riscatto di importi rilevanti in un arco di tempo limitato che rendano difficile al gestore dei fondi/attivi sottostanti in cui i Fondi Interni investono, procurare la liquidità necessaria per soddisfare tali richieste, così come in tutti gli altri casi di sospensione sopra descritti, la Società se lo riterrà necessario e nell'interesse degli Investitori-Contraenti, differirà conseguentemente le transazioni di disinvestimento e i relativi esborsi dovuti, eseguendoli in fasi successive.

La Società potrà decidere di rifiutare qualsiasi richiesta d'investimento nel Fondo Interno, qualora tale decisione fosse assunta nell'interesse degli Investitori-Contraenti, come previsto dal successivo paragrafo g).

In tutte le circostanze sopra indicate, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti interessati dalla decisione sulla situazione e sui tempi previsti per l'esecuzione delle operazioni.

La Società non consente pratiche abusive che possano influire negativamente sugli interessi di tutti gli Investitori-Contraenti (esempio le c.d. operazioni di "market timing" o "excessing trading"). Al fine di tutelare gli interessi di tutti gli Investitori-Contraenti, la Società si riserva pertanto il diritto di posticipare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte degli Investitori-Contraenti che abbiano praticato, o che siano sospettati di realizzare, tali pratiche. In tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti coinvolti in tali pratiche sulla situazione e sul mancato accoglimento della richiesta ovvero sui tempi del relativo differimento.

#### **(e) Commissioni e spese imputabili ai Fondi Interni**

La Società dedurrà da ciascun Fondo Interno gli ammontari dovuti a copertura di quanto segue:

- (i) tutte le spese, le imposte, i tributi e altri oneri sostenuti nell'acquisto, vendita, gestione, valorizzazione e mantenimento degli attivi del Fondo Interno inclusi, i costi assicurativi e di gestione, valorizzazione, e le commissioni della banca depositaria;
- (ii) interessi corrisposti sulle somme prese in prestito per conto del Fondo Interno;
- (iii) passività, spese, imposte, diritti, tributi e altri oneri che la Società dovrà pagare per conto del Fondo Interno; e
- (iv) la Commissione di Gestione Annuale che sarà dedotta dal Fondo Interno come descritto al successivo Art. 7.2.

#### **(f) Istituzione di nuovi Fondi Interni**

La Società potrà di volta in volta istituire nuovi Fondi Interni. Ciascun Fondo Interno di nuova istituzione sarà regolamentato da apposito Regolamento. Ciascun Investitore-Contraente potrà accettare di investire in detto Fondo Interno secondo quanto previsto le modalità previste al precedente paragrafo c), ed ai successivi Artt. 5.2 e 13.

#### **(g) Liquidazione, Chiusura e Incorporazione dei Fondi Interni**

Su richiesta dell'Attuario Incaricato, (v. paragrafo b)) la Società si riserva il diritto di:

- (i) *liquidare* il Fondo Interno;
- (ii) *chiudere* il Fondo Interno a nuove sottoscrizioni, senza peraltro liquidarlo, qualora, a giudizio della Società, ciò fosse necessario per tutelare gli interessi degli Investitori-Contraenti esistenti. Un esempio di chiusura è rappresentato dal caso in cui il Fondo Interno raggiunga dimensioni tali da avere un impatto sulla capienza del mercato di riferimento e/o sulla capienza del Fondo Interno stesso; in tali ipotesi il consentire nuovi investimenti potrebbe essere pregiudizievole per i risultati del Fondo Interno. Una volta chiuso a nuove sottoscrizioni, un Fondo Interno non sarà

riaperto fintantoché, a giudizio della Società, le circostanze che avevano imposto la chiusura non saranno cessate.

In entrambi i casi la Società non accetterà nessun ulteriore versamento o Switch verso il Fondo Interno oggetto di chiusura; pertanto non sarà consentito investire Premi in detto Fondo Interno né da parte dei nuovi, né da parte degli Investitori-Contraenti esistenti ai quali non sarà neppure consentito lo Switch verso detto Fondo Interno.

Nel caso previsto dal precedente capoverso (i) agli Investitori-Contraenti verrà richiesto nell'ambito della procedura di liquidazione di trasferire il *Valore delle Quote* verso altri Fondi Interni tra quelli disponibili, mentre nel caso previsto dal capoverso (ii), gli Investitori-Contraenti esistenti potranno mantenere i loro investimenti in detto Fondo Interno e avranno facoltà di trasferire le Quote verso altri Fondi Interni tra quelli messi a disposizione dalla Società, a loro totale discrezione.

Nei casi (i) e (ii) sopra descritti che si verifichino **in condizioni normali di mercato**, la Società comunicherà all'Investitore-Contraente la *liquidazione* o *chiusura* del Fondo Interno, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Si precisa altresì che, **in condizioni eccezionali di mercato**, la Società potrà adottare procedure straordinarie di notifica e il Fondo Interno potrà essere liquidato o chiuso a nuove sottoscrizioni mediante avviso pubblicato sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* e comunicazione inviata a ciascun Investitore-Contraente investito nel Fondo Interno, con un preavviso minimo di 3 (tre) Giorni Lavorativi.

In caso di liquidazione o di chiusura del Fondo Interno, in condizioni eccezionali di mercato, la Società non eseguirà le richieste di Riscatto Totale o Riscatto Parziale ricevute dopo la data di pubblicazione del suddetto avviso sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*. Tali richieste saranno eseguite nell'ambito del processo di liquidazione. Nel corso delle procedure di liquidazione l'Investitore-Contraente: 1) dovrà comunicare per iscritto alla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, verso quale/i Fondo/i Interno/i, tra quelli messi a disposizione dal prodotto **Z PLATFORM**, effettuare lo Switch e/o il Ridirezionamento dei Versamenti Programmati, ai sensi del successivo Art. 13. In assenza di apposita comunicazione entro i termini sopra indicati, la Società provvederà a trasferire le Quote del Fondo Interno liquidato e a ridirezionare i Versamenti Programmati, senza spese, nel Fondo Interno Z Liquidity; 2) potrà far pervenire alla Società la richiesta di risoluzione del Contratto, a seguito della quale la Società provvederà alla liquidazione delle Quote collegate al Contratto, secondo le modalità e le tempistiche previste nelle procedure di liquidazione. In tal caso il Contratto sarà considerato risolto nel momento di liquidazione del *Valore delle Quote* e l'Investitore-Contraente avrà diritto a ricevere il Controvalore del *Saldo Quote*. Si precisa altresì che, qualora i Fondi Interni messi a disposizione dalla Società con il prodotto **Z PLATFORM** fossero sostanzialmente più costosi di quello liquidato, le Penalità di Riscatto non saranno applicate.

In seguito alla richiesta dell'Attuario incaricato, la Società potrà, inoltre, disporre l'incorporazione di Fondi Interni con altri Fondi Interni (fusione per incorporazione), mediante opportuna comunicazione preventiva agli Investitori-Contraenti che investono nei Fondi Interni interessati anche in merito alle conseguenze che tale operazione comporta ai fini del Contratto.

In tale circostanza, l'Investitore-Contraente potrà far pervenire alla Società la richiesta di risoluzione del Contratto, a seguito della quale la Società provvederà alla liquidazione delle Quote collegate al Contratto. In tal caso, il Contratto sarà considerato risolto nel momento di liquidazione del *Valore delle Quote* e l'Investitore-Contraente avrà diritto di ricevere il Controvalore del *Saldo Quote*, calcolato secondo le condizioni richiamate al successivo Art. 11. Le Penalità di Riscatto tuttavia non saranno applicate qualora il Fondo Interno risultante dalla fusione per incorporazione presentasse caratteristiche (strategia di investimento, profilo di rischio, orizzonte temporale minimo) sostanzialmente diverse da quelle del Fondo Interno nel quale l'Investitore-Contraente ha investito, o che influiscano materialmente (costi più elevati) sugli interessi dell'Investitore-Contraente.

## Articolo 4 • *Saldo Quote*

**(a)** Ai fini delle presenti Condizioni contrattuali, l'espressione *Saldo Quote* si riferisce al numero delle Quote dei vari Fondi Interni ai quali il Contratto è collegato possedute dall'Investitore-Contraente in un dato momento (poiché gli attivi sottostanti i Fondi Interni appartengono alla Società, il termine *Saldo Quote* ha un significato puramente teorico).

Il Controvalore del *Saldo Quote* è costituito dalla somma delle Quote di ciascun Fondo Interno presenti nel *Saldo Quote* moltiplicate per il rispettivo *Valore della Quota*. A seconda delle caratteristiche di liquidità e delle tempistiche di investimento e disinvestimento di ciascun Fondo Interno interessato, il Controvalore del *Saldo Quote* sarà calcolato moltiplicando il numero delle Quote del *Saldo Quote* per il rispettivo Valore Unitario alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno, come specificato al successivo Art. 5.2, paragrafi a) ed e), immediatamente successiva al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto una richiesta scritta in tal senso.

**(b)** I Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente saranno dedotti dal *Saldo Quote* tramite cancellazione di Quote, al loro rispettivo Valore Unitario, o tramite deduzione dalle somme dovute all'Investitore-Contraente (ai sensi del successivo Art. 7.1); i costi gravanti sui Fondi Interni saranno detratti direttamente dal patrimonio dei Fondi Interni (ai sensi del successivo Art. 7.2).

### **(c) Valore Minimo del Saldo Quote**

Il valore minimo del *Saldo Quote* non potrà mai, ai sensi del successivo Art. 5, scendere al di sotto di 10,000.00 (diecimila) Euro (il "Valore Minimo del *Saldo Quote*").

La Società potrà, a propria esclusiva discrezione, decidere di non tenere conto di tale Valore Minimo del *Saldo Quote*.

Qualora il controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni collegati al Contratto scenda al di sotto di tale soglia, la Società informerà l'Investitore-Contraente in tal senso, e l'Investitore-Contraente potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione:

- (i) richiedere alla Società il Riscatto Totale delle Quote relative al Contratto; oppure
- (ii) ripristinare il Valore Minimo del *Saldo Quote* versando un Premio Unico Aggiuntivo in conformità con le disposizioni del successivo Art. 5.2.

In assenza di tale comunicazione da parte dell'Investitore-Contraente, o in assenza di tale ripristino del Valore Minimo del *Saldo Quote* entro i termini suddetti, la Società estinguerà anticipatamente il Contratto e, in conformità alle disposizioni del successivo Art. 6, paragrafo a), comma (iv) corrisponderà all'Investitore-Contraente il Controvalore del *Saldo Quote* determinato in conformità con le disposizioni del successivo Art. 11.

## Articolo 5 • Conclusione del Contratto e operazioni successive alla conclusione del Contratto

### 5.1 Conclusione del Contratto

**(a)** La *Data di Conclusione del Contratto* corrisponde al **secondo Giorno Lavorativo** immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), tutte le condizioni di seguito indicate risultino soddisfatte: (i) la Società abbia ricevuto il Modulo di proposta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, completo di tutti i moduli e documenti richiesti dalla legge applicabile e dalle norme antiriciclaggio, (ii) il Premio Unico Iniziale sia stato interamente versato, ed è accreditato e disponibile sul conto corrente bancario intestato alla Società e (iii) la Società abbia accettato la Proposta.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della *Data di Conclusione del Contratto* al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il Contratto sarà efficace alla *Data di Conclusione del Contratto*, indicata nella *Lettera di Conclusione del Contratto* che la Società invierà all'Investitore-Contraente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

**(b)** La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta dell'Investitore-Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà all'Investitore-Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Investitore-Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta, e previa comunicazione da parte di quest'ultimo delle coordinate bancarie utili. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario dei soggetti legittimati alla restituzione, i cui dati identificativi saranno riportati sul Modulo di proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

- (c) I Fondi Interni attualmente messi a disposizione degli Investitori-Contraenti hanno *Date di Valorizzazione* diverse che coincidono con (i) **ciascun Giorno Lavorativo della settimana**, per i Fondi Interni denominati Z Equity Investissement, Z Equity Global Selection, Z Equity Substanz, Z Equity Paneuropean, Z Equity Europe, Z Equity American Select, Z Equity NordAmerika, Z Equity Top 50 Asia, Z Equity Emergents, Z Equity Emerging Markets, Z Global Bond, Z International Bond, Z Liquidity, Z Balanced Patrimoine, Z Balanced Multi Investment, Z Balanced Fundamental, Z Forex, Z Gulliver, Z Asset Allocation e Z Commodity,
- (d) Il Premio Unico Iniziale sarà convertito in Quote dei Fondi Interni prescelti nel Modulo di proposta, dividendo l'importo del Premio, maggiorato dell'eventuale *Bonus di Investimento* previsto al successivo Art. 5.4, per il *Valore della Quota* del Fondo/i Interno/i prescelto/i.

Per tutti i Fondi Interni con *Data di Valorizzazione* **giornaliera** - fatta eccezione per i Fondi Interni denominati Z Balanced Patrimoine, Z Equity Investissement, Z Equity Emergents, Z Equity Paneuropean, Z Commodity, Z Equity Global Selection, Z Balanced Multi Investment, Z Forex, Z Gulliver, Z International Bond, Z Equity Emerging Markets, Z Equity Europe, Z Equity Substanz e Z Equity NordAmerika - le Quote saranno acquistate al Valore Unitario rilevato alla **seconda Data di Valorizzazione** di ciascun Fondo Interno, **immediatamente successiva** alla *Data di Conclusione del Contratto*.

Per i Fondi Interni denominati Z Balanced Patrimoine, Z Equity Investissement, Z Equity Emergents, Z Equity Paneuropean, Z Commodity, Z Equity Global Selection, Z Forex, Z Equity Europe, Z Equity Substanz e Z Equity NordAmerika - le Quote saranno acquistate al Valore Unitario rilevato alla **terza Data di Valorizzazione** di ciascun Fondo Interno **immediatamente successiva** alla *Data di Conclusione del Contratto*.

Per i Fondi Interni denominati Z International Bond, Z Equity Emerging Markets, Z Gulliver e Z Balanced Multi Investment la richiesta sarà eseguita e le Quote saranno acquistate al Valore Unitario rilevato **alla quarta Data di Valorizzazione** **immediatamente successiva** alla *Data di Conclusione del Contratto*.

Per tutti i Fondi Interni con *Data di Valorizzazione* calcolata su base **settimanale**, le Quote saranno acquistate al Valore Unitario rilevato alla *Data di Valorizzazione* della **seconda settimana** successiva alla *Data di Conclusione del Contratto*, se la *Data di Conclusione del Contratto* corrisponde a un Giorno Lavorativo diverso da un Giovedì Lavorativo o a un Venerdì Lavorativo. Qualora la *Data di Conclusione del Contratto* corrisponda a un Giovedì Lavorativo o a un Venerdì Lavorativo, gli investimenti saranno eseguiti al Valore Unitario rilevato alla *Data di Valorizzazione* della **terza settimana** successiva alla *Data di Conclusione del Contratto*.

Qualora il Contratto sia collegato contemporaneamente a Fondi Interni con *Date di Valorizzazione* differenti, la conversione del Premio in Quote di ciascun Fondo Interno sarà eseguita in modo scaglionato nel rispetto della tempistica di investimento di ciascun Fondo Interno.

I termini precedentemente indicati saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e alle clausole di cui al precedente Art. 3, paragrafo d).

La Società rifiuterà le richieste di investimento nei Fondi Interni, nel caso di chiusura o liquidazione del Fondo Interno, come previsto al precedente Art. 3, paragrafo g). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 3, paragrafo d) in merito alle richieste già pervenute prima della sospensione del Fondo Interno, e di quelle ricevute successivamente.

- (e) La Società, dopo aver investito l'intero Premio Unico Iniziale nei Fondi Interni prescelti dall'Investitore-Contraente, si impegna a inviare a quest'ultimo la ***Lettera di Conferma*** dell'Investimento, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'ultima *Data di Valorizzazione* in cui si è completato l'investimento del Premio Unico Iniziale nei Fondi Interni prescelti.

La ***Lettera di Conferma*** dell'Investimento dovrà indicare almeno le seguenti informazioni:

- il numero progressivo della Proposta;
- la data di ricezione della Proposta;
- la *Data di Conclusione del Contratto*;

- il numero di Polizza;
- l'importo del Premio Unico Iniziale versato e investito;
- la data in cui il Premio Unico Iniziale è stato reso disponibile sul conto corrente bancario della Società;
- il numero delle Quote assegnate al Contratto a seguito dell'avvenuto pagamento del Premio Unico Iniziale;
- la/e Data/e di Valorizzazione e il Valore della Quota.

## 5.2 Operazioni successive alla conclusione del Contratto

- (a) In qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, l'Investitore-Contraente avrà la facoltà di corrispondere dei Premi Unici Aggiuntivi che potranno essere versati anche attraverso un piano di Versamenti Programmati. L'importo minimo di ciascun Premio Unico Aggiuntivo e di ciascun Versamento Programmato, nonché l'importo minimo che è consentito allocare in ciascun Fondo Interno, è illustrato al precedente Art. 1.

La *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* corrisponde al **primo Giorno Lavorativo, immediatamente successivo al Giorno Lavorativo** in cui la Società, entro le ore 12 (ora italiana), riceve il modulo del Premio Unico Aggiuntivo, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, e l'intero versamento del Premio Unico Aggiuntivo (il premio verrà considerato versato quando sarà interamente versato ed è accreditato e disponibile sul conto corrente bancario intestato alla Società), fermo restando il diritto della Società di rifiutare il Premio Unico Aggiuntivo secondo quanto previsto al paragrafo b) che segue.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

La *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* corrisponde al **primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo** in cui la Società, entro le ore 12 (ora italiana), riceve l'intero versamento del Versamento Programmato (il premio verrà considerato versato quando sarà interamente versato ed è accreditato e disponibile sul conto corrente bancario della Società), a condizione che la Società abbia ricevuto una richiesta di Versamenti Programmati, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, nella quale l'Investitore-Contraente abbia specificato (i) l'importo del Versamento Programmato, (ii) la frequenza del piano di Versamenti, prevista al precedente Art. 1, con l'indicazione della data del primo versamento e (iii) le istruzioni per l'investimento dei Premi, fermo restando il diritto della Società di rifiutare il Premio Unico Aggiuntivo secondo quanto previsto al paragrafo b) che segue. L'Investitore-Contraente potrà sottoporre la richiesta di Versamenti Programmati compilando l'apposita sezione del Modulo di proposta o del modulo del Premio Unico Aggiuntivo. Nel caso di informazioni mancanti al ricevimento da parte della Società del primo Versamento Programmato, la *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto tutte le informazioni mancanti e la relativa richiesta debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

I Premi Unici Aggiuntivi e i Versamenti Programmati, maggiorati del *Bonus d'Investimento*, ove applicabile, come previsto al successivo Art.5.4, saranno convertiti in Quote dei Fondi Interni originariamente selezionati dall'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta, salvo che l'Investitore-Contraente dia disposizioni differenti.

Ciascun Premio Unico Aggiuntivo e ciascun Versamento Programmato potrà essere investito in un numero massimo di 10 (dieci) Fondi Interni per ogni transazione richiesta.

Il Premio Unico Aggiuntivo e ciascun Versamento Programmato saranno convertiti in Quote dei Fondi Interni prescelti, dividendo l'importo del Premio, maggiorato dell'eventuale *Bonus d'Investimento* previsto al successivo Art. 5.4, per il *Valore della Quota* di tale Fondo Interno.

Per tutti i Fondi Interni con *Data di Valorizzazione* calcolata su base **giornaliera** - fatta eccezione per i Fondi Interni denominati Z Balanced Patrimoine, Z Equity Investissement, Z Equity Emergents, Z Equity Paneuropean, Z Commodity, Z Equity Global Selection, Z Balanced Multi Investment, Z Forex, Z Gulliver, Z International Bond, Z Equity Emerging Markets, Z Equity Europe, Z Equity Substanz

e Z Equity NordAmerika - le Quote saranno acquistate al Valore Unitario rilevato alla **seconda Data di Valorizzazione** di ciascun Fondo Interno, immediatamente successiva alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* o alla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi.

Per i Fondi Interni denominati Z Balanced Patrimoine, Z Equity Investissement, Z Equity Emergents, Z Equity Paneuropean, Z Commodity, Z Equity Global Selection, Z Forex, Z Equity Europe, Z Equity Substanz e Z Equity NordAmerika, le Quote saranno acquistate al Valore Unitario rilevato alla **terza Data di Valorizzazione** di ciascun Fondo Interno, immediatamente successiva alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* o alla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi.

Per i Fondi Interni denominati Z International Bond, Z Equity Emerging Markets, Z Gulliver e Z Balanced Multi Investment la richiesta sarà eseguita e le Quote saranno acquistate al Valore Unitario rilevato **alla quarta Data di Valorizzazione** immediatamente successiva alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* o alla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi.

Per tutti i Fondi Interni con *Data di Valorizzazione* calcolata su base **settimanale**, le Quote saranno acquistate al Valore Unitario rilevato alla *Data di Valorizzazione* della **seconda settimana** successiva alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* o alla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi, se la *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* o la *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* corrisponde a un Giorno Lavorativo diverso da un Giovedì Lavorativo o da un Venerdì Lavorativo. Qualora la *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo*, ovvero la *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi, corrisponda a un Giovedì Lavorativo o a un Venerdì Lavorativo, gli investimenti saranno eseguiti alla *Data di Valorizzazione* della **terza settimana** successiva alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* o alla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*.

Nel caso in cui il Premio Unico Aggiuntivo e i Versamenti Programmati siano investiti contemporaneamente in Fondi Interni aventi *Date di Valorizzazione* differenti, la conversione del Premio in Quote di ciascun Fondo Interno sarà eseguita in modo scaglionato e nel rispetto della tempistica di investimento di ciascun Fondo Interno.

I termini precedentemente indicati saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e alle clausole di cui al precedente Art. 3, paragrafo d).

- (b)** La Società si riserva il diritto di non accettare le richieste di Premio Unico Aggiuntivo e di Versamento Programmato, qualora:
- (i) all'atto del versamento, l'Investitore-Contraente decida di destinare, anche parzialmente, i Premi ai Fondi Interni che, in quel momento, risultano sospesi, liquidati o chiusi a nuove sottoscrizioni, ai sensi del precedente Art. 3, paragrafi d) e g);
  - (ii) non siano state osservate le disposizioni previste dal Contratto e/o le vigenti norme di legge, in particolar modo la normativa antiriciclaggio; o
  - (iii) sussistano circostanze oggettive che rendano il rifiuto del Premio Unico Aggiuntivo e/o del Versamento Programmato necessario per tutelare la Società e/o gli altri Investitori-Contraenti;
  - (iv) il Contratto non sia stato ancora concluso ai sensi del precedente Art. 5.1, paragrafo a).
- In tal caso, la Società restituirà all'Investitore-Contraente il Premio Unico Aggiuntivo e il Versamento Programmato già corrisposti entro il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Investitore-Contraente, della lettera di mancata accettazione della richiesta e previa comunicazione da parte di quest'ultimo delle coordinate bancarie utili. Il Premio verrà accreditato sul conto corrente bancario dei soggetti legittimati alla ricezione, i cui dati identificativi saranno riportati sul modulo del Premio Unico Aggiuntivo. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.
- (c)** Per le modalità di pagamento consentite dalla Società si rimanda al precedente Art. 1.
- (d)** Nel caso di versamenti di Premi Unici Aggiuntivi e Versamenti Programmati, la Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'ultima *Data di Valorizzazione* in cui si è completato l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo e del Versamento Programmato nei Fondi Interni prescelti dall'Investitore-Contraente, invierà a quest'ultimo la **Lettera di Conferma** dell'Investimento dei Premi Successivi che recherà le almeno le seguenti informazioni:

- (i) l'importo del Premio versato e investito;
  - (ii) il numero di Quote attribuite al Contratto a seguito dell'avvenuto versamento del Premio Unico Aggiuntivo o del Versamento Programmato; e
  - (iii) la/e *Data/e di Valorizzazione* e il *Valore della Quota*.
- (e) Successivamente alla *Conclusioni del Contratto*, qualsiasi richiesta che comporti il **disinvestimento** di Quote di Fondi Interni al fine di erogare le prestazioni previste dal Contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Recesso, Switch, Riscatto e pagamento del Capitale in caso di Decesso, sarà debitamente eseguita, e il valore delle Quote sarà rilevato come segue:
- (i) per tutti i Fondi Interni con *Data di Valorizzazione* calcolata su base **giornaliera** - fatta eccezione per i Fondi Interni denominati Z Balanced Patrimoine, Z Equity Investissement, Z Equity Emergents, Z Equity Paneuropean, Z Commodity, Z Equity Global Selection, Z Balanced Multi Investment, Z Forex, Z Gulliver, Z International Bond, Z Equity Emerging Markets, Z Equity Europe, Z Equity Substanz e Z Equity NordAmerika - la richiesta sarà eseguita e le Quote saranno disinvestite al Valore Unitario rilevato **alla seconda** *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno, immediatamente successiva alla *Data di Recesso*, alla *Data di Richiesta di Switch*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Totale*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* e alla *Data di Notifica del Decesso*, a seconda dei casi;
  - (ii) per i Fondi Interni denominati Z Balanced Patrimoine, Z Equity Investissement, Z Equity Emergents, Z Equity Paneuropean, Z Commodity, Z Equity Global Selection, Z Forex, Z Equity Europe, Z Equity Substanz e Z Equity NordAmerika, la richiesta sarà eseguita e le Quote saranno disinvestite al Valore Unitario rilevato **alla terza** *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno, immediatamente successiva alla *Data di Recesso*, alla *Data di Richiesta di Switch*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Totale*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* e alla *Data di Notifica del Decesso*, a seconda dei casi;
  - (iii) per i Fondi Interni denominati Z International Bond, Z Equity Emerging Markets, Z Gulliver e Z Balanced Multi Investment, la richiesta sarà eseguita e le Quote saranno disinvestite al Valore Unitario rilevato **alla quarta** *Data di Valorizzazione* immediatamente successiva alla *Data di Recesso*, alla *Data di Richiesta di Switch*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Totale*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* e alla *Data di Notifica del Decesso*, a seconda dei casi;
  - (iv) per tutti i Fondi Interni con *Data di Valorizzazione* calcolata su base **settimanale**, la richiesta sarà eseguita e le Quote saranno disinvestite al Valore Unitario rilevato alla *Data di Valorizzazione* della **seconda settimana** successiva alla *Data di Recesso*, alla *Data di Richiesta di Switch*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Totale*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* e alla *Data di Comunicazione di Decesso*, a seconda dei casi, se tali date corrispondono a un Giorno Lavorativo diverso da un Giovedì Lavorativo o da un Venerdì Lavorativo. Qualora la *Data di Recesso*, la *Data di Richiesta di Switch*, la *Data di Richiesta di Riscatto Totale*, la *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* e la *Data di Notifica del Decesso*, a seconda dei casi, corrispondessero a un Giovedì Lavorativo o a un Venerdì Lavorativo, la richiesta sarà eseguita e le Quote saranno disinvestite al Valore Unitario rilevato alla *Data di Valorizzazione* **della terza settimana** successiva alla *Data di Recesso*, alla *Data di Richiesta di Switch*, alla *Data di Richiesta Rimborso Totale*, alla *Data di Richiesta Rimborso Parziale* e alla *Data di Notifica del Decesso*, a seconda dei casi.

Nel caso in cui le operazioni di disinvestimento coinvolgano contemporaneamente Fondi Interni aventi *Date di Valorizzazione* differenti, il disinvestimento delle Quote di ciascun Fondo Interno sarà eseguito in modo scagionato e appena possibile.

I termini precedentemente indicati saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e alle clausole di cui al precedente Art. 3, paragrafo d) e g).

Per ulteriori informazioni su ciascuna singola operazione di disinvestimento, si rimanda ai successivi Artt. 8, 11, 12, 13 e 15.

## 5.3 Tranche di Premio e Importo in vigore delle Tranche di Premio

(a) Ciascun Premio versato nel Contratto rappresenterà una "Tranche di Premio", che verrà generata alla Data di Conclusione del Contratto, alla Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo o alla Data di Accettazione dei Versamenti Programmati, a seconda dei casi, ciò allo scopo di determinare le prestazioni previste dal Contratto, nonché l'eventuale Bonus di Investimento da riconoscere ai Premi, ai sensi del successivo Art. 5.4, e ai fini dell'applicazione delle Spese di Gestione del Contratto e del Costo per la Copertura in Caso di Decesso, ai sensi del successivo Art. 7.1, nonché della determinazione dell'eventuale Bonus Fedeltà, qualora applicabile.

Pertanto, quando viene versato un Premio Unico Aggiuntivo, alla Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo, verrà generata una nuova Tranche di Premio alla quale verrà attribuita la Percentuale della Tranche di Premio. Detta Percentuale verrà calcolata rapportando l'ammontare del Premio Unico Aggiuntivo versato al Controvalore del Saldo Quote, comprensivo dell'importo di tale Premio Unico Aggiuntivo maggiorato dell'eventuale Bonus di Investimento di cui al successivo Art. 5.4 (si vedano i successivi Esempi 1 e 3).

Conseguentemente, le Percentuali attribuite alle altre Tranche di Premio saranno contemporaneamente riproporzionate (si vedano anche i successivi Esempi 2 e 4).

I successivi Esempi 1, 2 e 5 rappresentano il caso in cui al Contratto, all'atto della sottoscrizione della Proposta, sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali "A", mentre gli Esempi 3, 4 e 6 si riferiscono alla Classe di Premi Potenziali "B". Per la definizione di Classe di Premi Potenziali, fare riferimento al successivo Art. 5.4.

Le Percentuali della Tranche di Premio sono calcolate in base all'ultimo Valore della Quota disponibile. Per ogni Premio versato dall'Investitore-Contraente, l'importo del suddetto Premio al netto della corrispondente quota parte di Premio riscattata in occasione dell/i Riscatto/i Parziale/i in base al criterio "primo entrato-primo uscito", rappresenta l'Importo in vigore della Tranche di Premio. L'Importo Totale dei Premi in vigore è pari alla somma, per ogni Tranche, dell'Importo in vigore della Tranche di Premio.

### **Esempio 1, Classe dei Premi Potenziali "A": calcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito del versamento di un Premio Unico Aggiuntivo**

<b>ESEMPIO 1 - Classe dei Premi Potenziali "A"</b>	Premio Investito	Numero della Tranche di Premio	Percentuale della Tranche di Premio rispetto al Controvalore del Saldo Quote (*)	Importo in vigore della Tranche di Premio
Premio Unico Iniziale	Euro 50.000	1	42,3077%	Euro 50.000
Premio Unico Aggiuntivo	Euro 75.000	2	57,6923%	Euro 75.000

	Controvalore Saldo Quote			Importo Totale dei Premi in vigore
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, <b>al netto</b> del relativo importo	Euro 55.000			
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, <b>maggiorato</b> del relativo importo	<b>Euro 130.000</b>		<b>100%</b>	<b>Euro 125.000</b>

(\*) La Percentuale attribuita alla Tranche di Premio 2 è pari a  $\text{Euro } 75.000 / (55.000 + 75.000) = 57,6923\%$

(\*) La Percentuale ricalcolata e attribuita alla Tranche di Premio 1 è pari a  $100\% - 57,6923\% = 42,3077\%$

**Esempio 2, Classe dei Premi Potenziali "A": calcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito del versamento di ulteriori Premi Unici Aggiuntivi**

<b>ESEMPIO 2 - Classe dei Premi Potenziali "A"</b>	Premio Investito	Numero della Tranche di Premio	Percentuale della Tranche di Premio rispetto al Controvalore del Saldo Quote (*)	Importo in vigore della Tranche di Premio
Premio Unico Iniziale	Euro 50.000	1	24,6795%	Euro 50.000
Premio Unico Aggiuntivo	Euro 75.000	2	33,6538%	Euro 75.000
Premio Unico Aggiuntivo	Euro 100.000	3	41,6667%	Euro 100.000

	Controvalore Saldo Quote		Importo Totale dei Premi in vigore
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, <b>al netto</b> del relativo importo	Euro 140.000		
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, <b>maggiorato</b> del relativo importo	<b>Euro 240.000</b>	<b>100%</b>	<b>Euro 225.000</b>

(\*) La Percentuale attribuita alla *Tranche* di Premio 3 è pari a  $\text{Euro } 100.000 / (100.000 + 140.000) = 41,6667\%$

(\*) La Percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 2 è pari a  $57,6923\% \times (100\% - 41,6667\%) = 33,6538\%$

(\*) La percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 1 è pari a  $42,3077\% \times (100\% - 41,6667\%) = 24,6795\%$

**Esempio 3, Classe dei Premi Potenziali "B": calcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito del versamento di un Premio Unico Aggiuntivo**

<b>ESEMPIO 3 - Classe dei Premi Potenziali "B"</b>	Premio Investito	Numero della Tranche di Premio	Percentuale della Tranche di Premio rispetto al Controvalore del Saldo Quote (*)	Importo in vigore della Tranche di Premio
Premio Unico Iniziale di Euro 100.000 + 2,00% <i>Bonus d'Investimento</i>	Euro 102.000	1	41,8251%	Euro 100.000
Premio Unico Aggiuntivo di Euro 150.000 + 2,00% <i>Bonus d'Investimento</i>	Euro 153.000	2	58,1749%	Euro 150.000

	Controvalore Saldo Quote		Importo Totale dei Premi in vigore
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo <b>al netto</b> del relativo importo	Euro 110.000		
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, <b>maggiorato</b> del relativo importo e del relativo <i>Bonus di Investimento</i>	<b>Euro 263.000</b>	<b>100%</b>	<b>Euro 250.000</b>

(\*) La percentuale attribuita alla *Tranche* di Premio 2 è pari a  $\text{Euro } 153.000 / (153.000 + 110.000) = 58,1749\%$

(\*) La percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 1 è pari a  $100\% - 58,1749\% = 41,8251\%$

**Esempio 4, Classe dei Premi Potenziali "B": calcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito del versamento di ulteriori Premi Unici Aggiuntivi**

<b>ESEMPIO 4 - Classe dei Premi Potenziali "B"</b>	Premio Investito	Numero della Tranche di Premio	Percentuale della Tranche di Premio rispetto al Controvalore del Saldo Quote (*)	Importo in vigore della Tranche di Premio
Premio Unico Iniziale di Euro 100.000 + 2,00% Bonus d'Investimento	Euro 102.000	1	24,1963%	Euro 100.000
Premio Unico Aggiuntivo di Euro 150.000 + 2,00% Bonus d'Investimento	Euro 153.000	2	33,6549%	Euro 150.000
Premio Unico Aggiuntivo di Euro 200.000 + 2,00% Bonus d'Investimento	Euro 204.000	3	42,1488%	Euro 200.000

	Controvalore Saldo Quote		Importo Totale dei Premi in vigore
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo <b>al netto</b> del relativo importo	Euro 280.000		
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo <b>maggiorato</b> del relativo importo e del relativo Bonus di Investimento	<b>Euro 484.000</b>	<b>100%</b>	<b>Euro 450.000</b>

(*) La percentuale attribuita alla Tranche di Premio 3 è pari a $\text{Euro } 204.000 / (204.000 + 280.000) = 42,1488\%$
(*) La percentuale ricalcolata e attribuita alla Tranche di Premio 2 è pari a $58,1749\% \times (100\% - 42,1488\%) = 33,6549\%$
(*) La percentuale ricalcolata e attribuita alla Tranche di Premio 1 è pari a $41,8251\% \times (100\% - 42,1488\%) = 24,19634\%$

(b) Quando un Riscatto Parziale - che può essere specificato dall'Investitore-Contrante, ai sensi del successivo Art. 12, unicamente come percentuale del Controvalore del Saldo Quote - viene eseguito dalla Società, le *Percentuali delle Tranche di Premio* verranno ricalcolate. Inoltre, l'*Importo Totale dei Premi in vigore* verrà ridotto della percentuale riscattata, deducendo il corrispondente ammontare dall'*Importo in vigore della Tranche di Premio* cronologicamente più lontana, in base alla regola del "primo entrato - primo uscito" (si veda l'Esempio 5).

**Esempio 5, Classe di Premi Potenziali "A": ricalcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito di un Riscatto Parziale del 30% del Controvalore del Saldo Quote**

Numero della Tranche di Premio	Percentuale della Tranche di Premio PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE	Nuova Percentuale della Tranche di Premio ricalcolata DOPO IL RISCATTO PARZIALE (*)	Importo in vigore della Tranche di Premio PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE	Nuovo Importo in vigore della Tranche di Premio ricalcolato DOPO IL RISCATTO PARZIALE (**)
1	24,6795%	0%	Euro 50.000	Euro 0
2	33,6538%	40,4761%	Euro 75.000	Euro 57.500
3	41,6667%	59,5239%	Euro 100.000	Euro 100.000
<b>Totale</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>Euro 225.000</b>	<b>Euro 157.500</b>

(*) Per il ricalcolo delle <i>Percentuali</i> delle Tranche di Premio, la percentuale del Riscatto Parziale (30%) viene dedotta dalla <i>Percentuale</i> della Tranche di Premio cronologicamente più lontana (regola del "primo entrato - primo uscito"): Tranche di Premio 1 => <b>0%</b> = 24,6795% - 30% = - 5,3205% Tranche di Premio 2 => <b>40,4761%</b> = (33,6538% - 5,3205%) / (100% - 30%) Tranche di Premio 3 => <b>59,5239%</b> = 41,6667% / (100% - 30%)
---

**(\*\*)** Per il ricalcolo dell'Importo in vigore della Tranche di Premio, la percentuale del Riscatto Parziale (30%) viene applicata all'Importo Totale dei Premi in vigore e, l'importo così ottenuto, nell'esempio pari a Euro 67.500 (Euro 225.000 x 30%), viene dedotto dall'Importo in vigore della Tranche di Premio cronologicamente più lontana (regola del " primo entrato – primo uscito").

Tranche di Premio 1 => **0 Euro** = 50.000 - 67.500 = -17.500

Tranche di Premio 2 => **57.500 Euro** = 75.000 - 17.500

Tranche di Premio 3 => **invariata**

**Esempio 6, Classe di Premi Potenziali "B": ricalcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito di un Riscatto Parziale del 30% del Controvalore del Saldo Quote**

Numero della Tranche di Premio	Percentuale della Tranche di Premio PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE	Nuova Percentuale della Tranche di Premio ricalcolata DOPO IL RISCATTO PARZIALE (*)	Importo in vigore della Tranche di Premio PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE	Nuovo Importo in vigore della Tranche di Premio ricalcolato DOPO IL RISCATTO PARZIALE (**)
1	24,1963%	<b>0,00%</b>	Euro 100.000	Euro 0
2	33,6549%	<b>39,7874%</b>	Euro 150.000	Euro 115.000
3	42,1488%	<b>60,2126%</b>	Euro 200.000	Euro 200.000
<b>Totale</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>Euro 450.000</b>	<b>Euro 315.000</b>

**(\*)** Per il ricalcolo delle *Percentuali* delle Tranche di Premio, la percentuale del Riscatto Parziale (30%) viene dedotta dalla *Percentuale* della Tranche di Premio cronologicamente più lontana (regola del " primo entrato – primo uscito"):

Tranche di Premio 1 => **0%** = 24,1963% - 30% = -5,8037%

Tranche di Premio 2 => **39,7874%** = (33,6549% - 5,8037%)/(100%-30%)

Tranche di Premio 3 => **60,2126%** = 42,1488%/(100%-30%)

**(\*\*)** Per il ricalcolo dell'Importo in vigore della Tranche di Premio, la percentuale del Riscatto Parziale (30%) viene applicata all'Importo Totale dei Premi in vigore e l'importo così ottenuto, nell'esempio pari a Euro 135.000 (Euro 450.000 x 30%), viene dedotto dall'Importo in vigore della Tranche di Premio cronologicamente più lontana (regola del " primo entrato – primo uscito"):

Tranche di Premio 1 => **0 Euro** = 100.000 - 135.000 = - 35.000

Tranche di Premio 2 => **115.000 Euro** = 150.000 – 35.000

Tranche di Premio 3 => **invariata**

**(c)** Il nuovo *Importo in vigore della Tranche di Premio*, così ridotto in seguito al Riscatto Parziale, e le nuove *Percentuali* delle *Tranche di Premio*, così ricalcolate, rappresenteranno il nuovo valore di riferimento per la determinazione delle prestazioni previste dal Contratto, dell'eventuale *Bonus di Investimento* da riconoscere in relazione a ulteriori Premi Unici Aggiuntivi o Versamenti Programmati, ai sensi di quanto previsto dal successivo Art. 5.4, per l'applicazione delle Spese di Gestione del Contratto e del Costo per la Copertura in caso di Decesso, ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 7.1, nonché per la determinazione del *Bonus Fedeltà*, qualora applicabile.

**(d)** Qualora il *Bonus Fedeltà* venga riconosciuto dalla Società, le *Percentuali* delle *Tranche di Premio* saranno ricalcolate con lo scopo di attribuire il valore del *Bonus Fedeltà* alla *Tranche di Premio* di pertinenza. Il *Bonus Fedeltà* verrà sommato al controvalore della *Tranche di Premio* di pertinenza e le *Percentuali* delle altre *Tranche di Premio* saranno conseguentemente ricalcolate sulla base dei controvalori delle singole *Tranche di Premio*.

Si veda l'Esempio 8 del successivo Art. 5.4 paragrafo (b) per un dettaglio sul ricalcolo delle *Percentuali* della *Tranche di Premio*.

## 5.4 Bonus d'Investimento e Bonus Fedeltà

**(a)** A partire dalla *Data di Conclusione del Contratto*, l'Investitore-Contraente potrà ricevere dalla Società - in relazione ai Premi versati, al netto di eventuali importi riscattati - un *Bonus di Investimento* che sarà ripartito proporzionalmente tra i diversi Fondi Interni prescelti dall'Investitore-Contraente, secondo i criteri di determinazione qui di seguito illustrati.

Ciascun *Bonus di Investimento* potrà variare dallo 0,0% al 2,0% del Premio versato. A seguito del versamento di un Premio Unico Aggiuntivo o di un Versamento Programmato, il *Bonus di Investimento* verrà

determinato sulla base dell'*Importo Totale dei Premi in vigore* maggiorato dell'importo del Premio versato a seconda degli scaglioni di Premio illustrati nella successiva Tabella.

All'atto della sottoscrizione della Proposta, l'Investitore-Contraente attribuirà al Contratto, in via permanente, una Classe di Premi Potenziali.

Ciascuna Classe di Premi Potenziali rappresenta una previsione dei Premi che complessivamente l'Investitore-Contraente stima di poter versare durante il periodo di durata del Contratto, secondo i seguenti scaglioni:

- Classe A: importo di Premi Potenziali sino a Euro 499.999,99;
- Classe B: importo di Premi Potenziali a partire da Euro 500.000,00.

L'attribuzione della Classe di Premi Potenziali unitamente all'ammontare del Premio Unico Iniziale, di qualsiasi ulteriore Premio Unico Aggiuntivo o Versamento Programmato versato dall'Investitore-Contraente, al netto di eventuali importi riscattati, determinerà l'importo del *Bonus di Investimento* che verrà riconosciuto all'Investitore-Contraente (v. Tabella 1).

**Tabella 1**

Premi versati (Euro)	<b>Bonus di Investimento</b>			
	<b>Classi di Premi Potenziali</b>			
	<b>A</b>		<b>B</b>	
	<b>Bonus di Investimento</b>	<b>Tasso di Allocazione</b>	<b>Bonus di Investimento</b>	<b>Tasso di Allocazione</b>
da 15.000,00 a 24.999,99	<b>0,00%</b>	100,00%	<b>0,50%</b>	100,50%
da 25.000,00 a 49.999,99	<b>0,00%</b>	100,00%	<b>1,00%</b>	101,00%
da 50.000,00 a 99.999,99	<b>0,00%</b>	100,00%	<b>1,50%</b>	101,50%
da 100.000,00 e oltre	<b>0,00%</b>	100,00%	<b>2,00%</b>	102,00%

Ad esempio, se l'Investitore-Contraente ha attribuito al Contratto la Classe di Premi Potenziali "B" e l'importo del Premio Unico Iniziale versato è pari a Euro 100.000,00, il *Bonus di Investimento* riconosciuto è pari al 2,0% e, dunque, un importo di Euro 102.000,00, [ossia il 102% (il "Tasso di Allocazione") del Premio versato], sarà investito nel/nei Fondo/i prescelto/i dall'Investitore-Contraente.

L'importo del Premio versato verrà sommato all'*Importo Totale dei Premi in vigore* (cioè al totale dei versamenti precedentemente effettuati, al netto degli importi eventualmente riscattati), al fine di determinare l'importo del *Bonus di Investimento* riconosciuto su ogni ulteriore versamento (sia esso un Premio Unico Aggiuntivo o un Versamento Programmato), che verrà stabilito all'interno della medesima Classe di Premi Potenziali.

Poiché l'*Importo Totale dei Premi in vigore*, maggiorato dell'ammontare del Premio Unico Aggiuntivo, ammonta a Euro 60.000,00, se l'Investitore-Contraente ha attribuito al Contratto la Classe di Premi Potenziali "B" e se, dopo aver versato un Premio Unico Iniziale di Euro 40.000,00, l'Investitore-Contraente versa un Premio Unico Aggiuntivo di Euro 20.000,00, il *Bonus di Investimento* riconosciuto all'Investitore-Contraente è pari all'1,5% di Euro 20.000,00.

Infine, ad esempio, se l'Investitore-Contraente ha attribuito al Contratto la Classe dei Premi Potenziali "B", ha versato un Premio Unico Iniziale di Euro 120.000,00 (con tasso di allocazione pari al 102%) e un Premio Unico Aggiuntivo di Euro 80.000,00 (tasso di allocazione pari al 102%), ha richiesto un Riscatto Parziale pari al 90% del *Saldo Quote* e, successivamente, versa un Premio Unico Aggiuntivo pari a Euro 20.000,00, poiché l'*Importo Totale dei premi in vigore* in quel momento, ridotto della percentuale riscattata (90% di Euro 200.000 = Euro 180.000) e maggiorato dell'importo dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo versato, ammonta a Euro 40.000, il *Bonus di Investimento* riconosciuto all'Investitore-Contraente è pari all'1,00% di Euro 20.000,00.

- (b) Nel caso in cui sia stata attribuita al Contratto la Classe di Premi Potenziali "B", alla 6° e alla 7° ricorrenza annuale dalla *data di efficacia* di ciascuna *Tranche* di Premio (ossia dalla *Data di Conclusione del Contratto*, *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*), la Società riconoscerà all'Investitore-Contraente un *Bonus Fedeltà* pari allo 0,50% del controvalore di quella *Tranche* di Premio determinata alla data della corrispondente ricorrenza annuale.

Nessun *Bonus Fedeltà* sarà riconosciuto dalla Società all'Investitore-Contraente, qualora sia stata attribuita al Contratto la Classe di Premi Potenziali "A".

Inoltre, la Società non riconoscerà alcun *Bonus Fedeltà* all'Investitore-Contraente, nel caso in cui la *Percentuale* della *Tranche di Premio*, alla 6° e alla 7° ricorrenza annuale dalla sua *data di efficacia*, è ridotta a zero a seguito di un Riscatto Parziale.

#### Esempio 7, Classe di Premi Potenziali "B": calcolo del *Bonus Fedeltà* alla 6° ricorrenza annuale del Premio Unico Iniziale

<i>Numero della Tranche di Premio</i>	<i>Percentuale della Tranche di Premio</i>	<i>Controvalore di ciascuna Tranche di Premio (Euro)</i>	<i>Bonus Fedeltà da calcolare alla 6° ricorrenza annuale della Tranche di Premio Numero 1</i>
1	0,00%	0	Euro 0
2	39,7874%	140.620	N.D.
3	60,2126%	212.809	N.D.
	100,00%	353.430	

#### Esempio 8, Classe di Premi Potenziali "B": calcolo del *Bonus Fedeltà* alla 6° ricorrenza annuale del Premio Unico Aggiuntivo (*Tranche* di Premio Numero 2)

<i>Numero della Tranche di Premio</i>	<i>Percentuale della Tranche di Premio PRIMA DEL BONUS FEDELTA'</i>	<i>Controvalore di ciascuna Tranche di Premio (Euro)</i>	<i>Bonus Fedeltà da riconoscere alla 6° ricorrenza annuale della Tranche di Premio Numero 2 (*)</i>	<i>Nuova Percentuale della Tranche di Premio Ricalcolata in seguito al riconoscimento del Bonus Fedeltà (**)</i>
1	0,00%	0	N.D.	0,00%
2	39,7874%	145.224	Euro 726,12	39,90694%
3	60,2126%	219.776	N.D.	60,09306%
	100,00%	365.000		100,00%

(\*) Il *Bonus Fedeltà* riconosciuto è pari a **Euro 726,12** = (365.000 x 39,7874%) = 145.224 x 0,5%

(\*\*) La percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 2, a seguito dell'assegnazione del *Bonus Fedeltà*, è pari a **39,90694%** = Euro (145.224 + 726,12) / (365.000 + 726,12)

(\*\*) La percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 3, a seguito dell'assegnazione del *Bonus Fedeltà*, è pari a **60,09306%** = Euro 219.776 / (365.000 + 726,12)

Il *Bonus Fedeltà* verrà riconosciuto all'Investitore-Contraente mediante l'assegnazione al Contratto di Quote di Fondi Interni in misura proporzionale tra i diversi Fondi Interni collegati al Contratto in quel momento.

## Articolo 6 • Durata del Contratto

- (a) Essendo il Contratto a vita intera, la sua durata coincide con la vita intera dell'Assicurato oppure, nel caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati, fatta salva l'estinzione anticipata al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- (i) decesso dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo dei due Assicurati; o

- (ii) richiesta di Riscatto Totale da parte dell'Investitore-Contraente ai sensi del successivo Art. 11; o
- (iii) Recesso dal Contratto esercitato dall'Investitore-Contraente ai sensi dei successivi Artt. 15 e 21; o
- (v) Recesso dal Contratto esercitato dalla Società ai sensi del precedente Art. 4, paragrafo c).

## Articolo 7 • Costi

### 7.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente

**I seguenti costi, commissioni e spese sono applicati al Contratto. La Società potrà apportare delle modifiche, come previsto al successivo Art. 21.**

- (a) La Società applicherà le **Spese di Gestione del Contratto** a copertura delle spese di gestione del Contratto sostenute dalla Società stessa. Le **Spese di Gestione del Contratto** saranno pari all'1,20% annuo del controvalore di ciascuna *Tranche* di Premio (Premio Unico Iniziale, Premio Unico Aggiuntivo e Versamenti Programmati), e saranno applicate, per i primi 5 (cinque) anni dalla *Data di Conclusione del Contratto*, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* in occasione di ciascuna ricorrenza mensile della *Tranche* di Premio. Le **Spese di Gestione del Contratto** verranno dedotte tramite cancellazione di Quote utilizzando l'ultimo *Valore della Quota* disponibile e in misura proporzionale su tutti i Fondi Interni collegati al Contratto in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi Fondi Interni collegati al Contratto.
- (b) La Società applicherà un costo per la copertura assicurativa in caso di Decesso dell'Assicurato descritta al successivo Art. 8, paragrafo a). Il costo per la **Copertura in caso di Decesso** è attualmente pari allo 0,20% annuo del controvalore di ciascuna *Tranche* di Premio (Premio Unico Iniziale, Premio Unico Aggiuntivo e Versamenti Programmati), e sarà applicata per i primi 5 (cinque) anni dalla *Data di Conclusione del Contratto*, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, in occasione di ciascuna ricorrenza mensile della *Tranche* di Premio. Tale costo verrà dedotto tramite cancellazione di Quote utilizzando l'ultimo *Valore della Quota* disponibile. Il costo per la **Copertura in caso di Decesso** è applicato tramite riduzione del numero delle Quote del Contratto, in misura proporzionale su tutti i Fondi Interni collegati al Contratto in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi Fondi Interni collegati al Contratto. **Lo specifico costo per la Copertura in caso di Decesso può aumentare nel corso della durata del Contratto in relazione alle *Tranche* di Premio successive. Pertanto, l'incremento del costo della Copertura in caso di Decesso non si applicherà alle *Tranche* di Premio corrispondenti ai Premi versati fino a quel momento. La Società comunicherà anticipatamente all'Investitore-Contraente tale variazione il quale avrà diritto di riscattare in tutto o in parte ai sensi dei successivi Artt. 11 e 12, senza che trovi applicazione quanto previsto al successivo Art. 21.**

Il costo per la **Copertura in caso di Decesso** cesserà e/o non sarà applicato:

- dopo cinque anni dalla *Data di Conclusione del Contratto*, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*;
- nei primi 5 (cinque) anni dalla *Data di Conclusione del Contratto*, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, qualora l'Assicurato abbia superato l'età di 70 anni, sino alla quale potrà beneficiare della **Copertura in caso di Decesso** descritta al successivo Art. 8, paragrafo a), oppure, nel caso di due Assicurati, qualora entrambi gli Assicurati abbiano superato l'età di 70 anni;
- qualora, all'atto della sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato o entrambi gli Assicurati abbiano un'età pari o superiore a 70 anni;
- nel caso di sostituzione dell'Assicurato richiesta dall'Investitore-Contraente ai sensi del precedente Art. 2, salvo che la Società decida, a propria esclusiva discrezione, e indipendentemente dalla maggiore o minore età del nuovo/i Assicurato/i rispetto al precedente Assicurato, di acconsentire che il nuovo Assicurato benefici della **Copertura in caso di Decesso** descritta al successivo Art. 8, paragrafo a) e, in qualsiasi caso, qualora il nuovo Assicurato o i due Assicurati raggiungano un'età pari o superiore a 70 anni.

Il costo per la **Copertura in caso di Decesso** sarà applicato finché almeno uno degli Assicurati abbia un'età inferiore a 70 anni.

- (c) Il Contratto non prevede garanzie né saranno applicabili costi connessi a garanzie.
- (d) Nel caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale dal Contratto, il valore liquidato dalla Società all'Investitore-Contrante sarà diminuito delle Penalità di Riscatto, indicate nei successivi Artt. 11 e 12.
- (e) Nel caso di **Riscatto Parziale** è prevista l'applicazione di un **Costo Amministrativo** per la copertura delle spese amministrative originate dalla gestione dell'operazione. Entro ciascuna ricorrenza annuale di Contratto, il primo Riscatto Parziale richiesto dall'Investitore-Contrante è gratuito, mentre le successive operazioni sono gravate di un costo per operazione. Tale importo è dedotto dall'ammontare del Riscatto Parziale dovuto all'Investitore-Contrante. A partire dal 1° febbraio di ogni anno, detto **Costo Amministrativo** sarà rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi al 31 dicembre di ogni anno e il nuovo importo sarà applicato anche ai nuovi Contratti. Pertanto tale **Costo Amministrativo** che, per l'anno 2011, è pari a Euro 20,00 (venti), sarà rivalutato ogni anno sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, si applicherà a tutti i Contratti, e ciascuna rivalutazione successiva verrà applicata all'ultimo valore rivalutato e in vigore.
- (f) Nel caso di **Switch** è prevista l'applicazione di un **Costo Amministrativo** per la copertura delle spese amministrative originate dalla gestione dell'operazione. Entro ciascuna ricorrenza annuale di Contratto, i primi quattro Switch richiesti dall'Investitore-Contrante sono gratuiti, mentre le successive operazioni sono gravate di un costo per operazione. Tale importo sarà dedotto dalla somma ottenuta dal disinvestimento delle Quote, proporzionalmente su tutti i Fondi Interni coinvolti nello Switch. A partire dal 1° febbraio di ogni anno, detto **Costo Amministrativo** sarà rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi al 31 dicembre di ogni anno e il nuovo importo sarà applicato anche ai nuovi Contratti. Pertanto tale **Costo Amministrativo** che, per l'anno 2011, è pari a Euro 20,00 (venti), sarà rivalutato ogni anno sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, si applicherà a tutti i Contratti, e ciascuna rivalutazione successiva verrà applicata all'ultimo valore rivalutato e in vigore.

Si segnala che tale **Costo Amministrativo** non dipende dal numero dei Fondi Interni interessati dallo Switch. Per contro, l'applicazione di tale costo dipende dal numero di ordini di Switch disposti attraverso l'apposito modulo messo a disposizione dalla Società. Ciascun ordine di Switch disposto mediante la sottoscrizione e l'invio del rispettivo modulo costituisce uno Switch e, anche nel caso di ordini di Switch disposti nella medesima data, i **Costi Amministrativi** sopra richiamati sono applicati a partire dalla quinta richiesta di Switch.

## 7.2 Costi gravanti sui Fondi Interni

Il *Valore della Quota* di ciascun Fondo Interno sarà determinato dopo l'applicazione dei costi specificati di seguito.

La successiva Tabella elenca i costi addebitati a ciascuna categoria di Fondi Interni o a ciascun Fondo Interno indirettamente a carico dell'Investitore-Contrante.

### (a) Commissione di Gestione annua

Tabella 2. Remunerazione della Società

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
<b>AZIONARIO GLOBALE</b>	
Z EQUITY INVESTISSEMENT	2,05%
Z EQUITY GLOBAL SELECTION	2,05%
Z EQUITY SUBSTANZ	2,05%
<b>AZIONARIO EUROPA</b>	
Z EQUITY PANEUROPEAN	2,05%
Z EQUITY EUROPE	2,05%
<b>AZIONARIO STATI UNITI</b>	
Z EQUITY AMERICAN SELECT	2,05%

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Z EQUITY NORDAMERIKA	2,17%
<b>AZIONARIO EMERGING MARKETS</b>	
Z EQUITY TOP 50 ASIA	2,05%
Z EQUITY EMERGENTS	2,05%
Z EQUITY EMERGING MARKETS	2,05%
<b>OBBLIGAZIONARIO &amp; LIQUIDITA'</b>	
Z GLOBAL BOND	1,70%
Z INTERNATIONAL BOND	1,70%
Z LIQUIDITY	0,80%
<b>BILANCIATI</b>	
Z BALANCED PATRIMOINE	2,05%
Z BALANCED MULTI INVESTMENT	2,05%
Z BALANCED FUNDAMENTAL	2,05%
<b>ALTERNATIVI</b>	
Z FOREX	2,05%
Z GULLIVER	2,05%
Z ASSET ALLOCATION	2,05%
Z COMMODITY	2,30%
<b>COMBINAZIONI LIBERE</b>	
Z PRUDENTE	1,7875%
Z BILANCIATA	1,8750%
Z DINAMICA	1,9625%

La **Commissione di Gestione Annua** rappresenta la remunerazione dovuta alla Società per la gestione del Fondo Interno. Essa è calcolata e prelevata sul patrimonio netto di ciascun Fondo Interno su base **giornaliera**, per i Fondi Interni appartenenti alle categorie Azionario Globale, Azionario Europa, Azionario Stati Uniti, Azionario Emerging Markets, Obbligazionario & Liquidità, Bilanciati e Alternativi, La **Commissione di Gestione Annua** remunera (i) l'attività di asset allocation svolta dalla Società intesa come selezione preliminare degli strumenti finanziari e dei meccanismi di attuazione necessari per mettere a punto ed eseguire correttamente operazioni di gestione di ciascun Fondo Interno coerentemente con gli obiettivi di investimento e i profili di rischio del Fondo stesso e (ii) i costi sostenuti dalla Società per distribuire il Contratto.

**(b) Commissione di Gestione Annua degli OICR e altri costi gravanti sugli OICR**

I Fondi Interni investono più del 10% del loro patrimonio in uno o più OICR. Pertanto sui Fondi Interni grava la Commissione di Gestione Annua stabilita dalla/e Società di Gestione di tali OICR. Il livello massimo di tale commissione è indicato di seguito. Gli OICR possono prevedere l'applicazione di una Commissione di incentivo (o performance), ma non sono gravati da alcuna Commissione di sottoscrizione/rimborso.

**Tabella 3. Remunerazione delle Società di Gestione degli OICR**

Fondo Interno	Commissione di gestione annua massima OICR <sup>(1)</sup>	Commissione di sottoscrizione (o rimborso) OICR
<b>AZIONARIO GLOBALE</b>		
Z EQUITY INVESTISSEMENT	1,50%	0%
Z EQUITY GLOBAL SELECTION	1,75%	0%
Z EQUITY SUBSTANZ	1,37%	0%
<b>AZIONARIO EUROPA</b>		
Z EQUITY PANEUROPEAN	1,30%	0%
Z EQUITY EUROPE	1,50%	0%
<b>AZIONARIO STATI UNITI</b>		
Z EQUITY AMERICAN SELECT	1,50%	0%

Fondo Interno	Commissione di gestione annua massima OICR <sup>(1)</sup>	Commissione di sottoscrizione (o rimborso) OICR
Z EQUITY NORDAMERIKA	1,20%	0%
<b>AZIONARIO EMERGING MARKETS</b>		
Z EQUITY TOP 50 ASIA	1,45%	0%
Z EQUITY EMERGENTS	1,50%	0%
Z EQUITY EMERGING MARKETS	1,50%	0%
<b>OBBLIGAZIONARIO &amp; LIQUIDITA'</b>		
Z GLOBAL BOND	1,05%	0%
Z INTERNATIONAL BOND	0,80%	0%
Z LIQUIDITY	0,50%	0%
<b>BILANCIATI</b>		
Z BALANCED PATRIMOINE	1,50%	0%
Z BALANCED MULTI INVESTMENT	2,30%	0%
Z BALANCED FUNDAMENTAL	1,50%	0%
<b>ALTERNATIVI</b>		
Z FOREX	0,60%	0%
Z GULLIVER	1,70%	0%
Z ASSET ALLOCATION	1,10%	0%
Z COMMODITY	0,30%	0%
<b>COMBINAZIONE LIBERA</b>		
Z PRUDENTE	1,225%	0%
Z BILANCIATA	1,400%	0%
Z DINAMICA	1,575%	0%

<sup>(1)</sup> La Commissione di Gestione Annua dell'OICR indicata in tabella (ad esempio l'1,50%) è la misura massima attualmente prevista, al lordo della retrocessione della quota parte riconosciuta al Fondo Interno, in forza degli accordi di volta in volta conclusi fra la Società e la Società di Gestione dell'OICR in cui i Fondi Interni sono investiti. La misura massima delle retrocessioni attualmente in essere è pari all'1%, ma può aumentare, ridursi o azzerarsi in futuro, senza che trovi applicazione quanto previsto al successivo Art. 21. Ad esempio, nel caso di una Commissione di Gestione Annua dell'OICR pari all'1,50%, come mostrato nella tabella che precede, la Società di Gestione dell'OICR ne retrocede una quota (ad esempio il 20%, ossia una retrocessione annua complessiva pari allo 0,30% in valore assoluto) che viene riconosciuta per intero al Fondo Interno ossia a favore dell'Investitore-Contraente.

La Commissione di performance applicata dalle Società di Gestione degli OICR in cui i Fondi Interni investono è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di gestione dell'OICR (vi sono vari metodi di calcolo quali: high watermark relativo, high watermark assoluto, superamento di un obiettivo, ecc.). La scelta del metodo e il livello della Commissione di performance sono definiti dalle Società di Gestione degli OICR in piena autonomia. La Società può variare nel tempo gli OICR nei quali investe il Fondo Interno. La natura e l'importo della Commissione di performance possono pertanto variare nel corso del tempo senza che trovi applicazione il successivo Art. 21. La Società non assicura il mantenimento del livello attuale della Commissione di performance e/o della relativa modalità di applicazione di ciascun Fondo Interno. La misura massima della Commissione di performance attualmente prevista è indicata nella Parte I, Sezione C), paragrafo 18.2 del Prospetto d'offerta.

## Articolo 8 • Capitale in caso di Decesso

Al verificarsi dell'evento coperto da assicurazione:

- (a) qualora l'età dell'Assicurato o, nel caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati all'atto del decesso sia inferiore o eguale a 70 anni, la Società corrisponderà al/i Beneficiario/i Designato/i il Capitale in Caso di Decesso, calcolato come indicato di seguito, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo d) in relazione alle cause di esclusione, e solo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione elencata al successivo Art. 17.

Per determinare l'importo complessivo del Capitale in Caso di Decesso da corrispondere al/i Beneficiario/i Designato/i, verrà tenuta in considerazione l'anzianità di ciascuna *Tranche* di Premio. L'importo complessivo del Capitale in Caso di Decesso liquidabile in favore del/i Beneficiario/i Designato/i sarà rappresentato dalla somma di ciascun importo di Capitale in Caso di Decesso calcolato per ognuna *Tranche* di premio. La regola adottata per il calcolo dell'importo del Capitale in Caso di Decesso è descritta di seguito.

- Qualora il decesso si verifichi **entro il quinto anno** dalla *data di efficacia* della *Tranche di Premio* (ossia entro il quinto anno dalla *Data di Conclusione del Contratto*, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*), l'importo del Capitale in Caso di Decesso relativo a tale *Tranche di Premio* corrisponderà al maggiore tra (i) l'importo della *Tranche di Premio* pagata dall'Investitore-Contrante al netto di eventuali importi riscattati (*Importo in vigore della Tranche di Premio*) e (ii) il controvalore della *Tranche di Premio* - calcolato secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche di disinvestimento di ciascun Fondo Interno interessato - maggiorato del tasso aggiuntivo, come indicato nella seguente Tabella 4. Il controvalore della *Tranche di Premio* è calcolato alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno (come specificato al precedente Art. 5.2, paragrafo e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società (ai sensi del successivo Art. 17). L'importo aggiuntivo non potrà superare i 20.000 (ventimila) Euro.
- Qualora il decesso si verifichi **dopo il quinto anno** dalla *data di efficacia* della *Tranche di Premio* (ossia dopo il quinto anno dalla *Data di Conclusione del Contratto*, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*), l'importo del Capitale in Caso di Decesso relativo a tale *Tranche di Premio* corrisponderà al controvalore di tale *Tranche di Premio* - calcolato secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche di disinvestimento di ciascun Fondo Interno interessato - maggiorato del tasso aggiuntivo, come indicato nella seguente Tabella 4. Il controvalore della *Tranche di Premio* è calcolato alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno (come specificato al precedente Art. 5.2, paragrafo e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società (ai sensi del successivo Art.17). L'importo aggiuntivo non potrà superare i 20.000 (ventimila) Euro.

Le seguenti percentuali aggiuntive sono applicate, in base all'età dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, all'età dell'ultimo degli Assicurati, all'atto del decesso.

Tabella 4

Età dello/degli Assicurato/i all'atto del decesso	Tasso aggiuntivo
fino a 65 anni	1%
oltre 65 anni	0,1%

- (b) Qualora l'età dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati all'atto del decesso sia superiore a 70 anni, la Società corrisponderà al/i Beneficiario/i Designato/i il Capitale in Caso di Decesso, calcolato ai sensi del successivo comma (i), fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo d) in relazione alle cause di esclusione, e solo a seguito dell'esibizione della prova documentale del decesso dell'Assicurato e al ricevimento, da parte della Società, della documentazione elencata al successivo Art. 17.
- (i) Qualora il decesso si verifichi dopo il settantesimo compleanno dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dopo il settantesimo compleanno dell'ultimo degli Assicurati, il Capitale in Caso di Decesso liquidabile in forza del Contratto sarà pari al Controvalore del *Saldo Quote* - calcolato secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche di disinvestimento di ciascun Fondo Interno interessato - maggiorato del tasso aggiuntivo, come indicato nella Tabella 4 del precedente paragrafo a), fatto salvo il limite indicato al successivo comma (ii). Il Controvalore del *Saldo Quote* è calcolato alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno (come specificato al precedente Art. 5.2, paragrafo e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società ai sensi del successivo Art. 17.

(ii) L'importo del Capitale in Caso di Decesso liquidabile al/i Beneficiario/i Designato/i in eccesso al Controvalore del *Saldo Quote* non può essere superiore a 20.000 (ventimila) Euro. Qualora il Capitale in Caso di Decesso superi i 20.000 (ventimila) Euro, la Società liquiderà il Controvalore del *Saldo Quote* maggiorato di 20.000 (ventimila) Euro.

(c) Qualora, all'atto della sottoscrizione della Proposta, l'età dell'Assicurato sia superiore a 75 anni e la Società, a propria discrezione, decidesse di accettare la Proposta, la Società medesima, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo d) in relazione alle cause di esclusione della copertura, corrisponderà al/i Beneficiario/i Designato/i un Capitale in Caso di Decesso pari al Controvalore del *Saldo Quote* al netto della Penalità di Riscatto (di cui al successivo Art.11), maggiorato del tasso aggiuntivo, come indicato nella Tabella 4 del precedente paragrafo a), fatto salvo il limite indicato al comma (ii) del precedente paragrafo b). Il Controvalore del *Saldo Quote* è calcolato - secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche richieste per il disinvestimento di ciascun Fondo Interno interessato - alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno (come specificato al precedente Art. 5.2, paragrafo e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società ai sensi del successivo Art. 17.

**(d) Esclusioni dalla Copertura in caso di Decesso.**

Nei seguenti casi:

- qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a suicidio entro i primi 2 (due) anni dalla *data di efficacia* della *Tranche* di Premio (ossia entro i primi due anni dalla *Data di Conclusione del Contratto*, *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*);
- qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a causa diversa da Infortunio e si verifichi nei primi 6 (sei) mesi dalla *data di efficacia* di una *Tranche* di Premio (ossia nei primi sei mesi dalla *Data di Conclusione del Contratto*, *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*);

la Società liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, il Controvalore del *Saldo Quote* al netto della Penalità di Riscatto (di cui al successivo Art. 11), maggiorato del tasso aggiuntivo indicato nella Tabella 4 del precedente paragrafo a), fatto salvo il limite indicato al comma (ii) del precedente paragrafo b). Il Controvalore del *Saldo Quote* è calcolato - secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche di disinvestimento di ciascun Fondo Interno interessato - alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno (come specificato al precedente Art. 5.2, paragrafo e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società ai sensi del successivo Art. 17.

Qualora, all'atto della sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato, o ambedue gli Assicurati, abbiano un'età pari o superiore a 70 anni, ovvero, qualora, entro i primi 5 (cinque) anni dalla *data di efficacia* di ciascuna *Tranche* di Premio (ossia entro il quinto anno *dalla Data di Conclusione del Contratto*, *dalla Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*), l'Assicurato, o, nel caso di due Assicurati, ambedue gli Assicurati, abbiano superato l'età che consente loro di beneficiare della Copertura in Caso di Decesso descritta al paragrafo a) di cui sopra, il costo per la **Copertura in caso di Decesso** di cui al precedente Art. 7, paragrafo b), non sarà applicata.

Nel caso di sostituzione dell'Assicurato richiesta dall'Investitore-Contraente ai sensi del precedente Art. 2, indipendentemente dalla maggiore o minore età del nuovo/i Assicurato/i rispetto al precedente Assicurato, sarà a totale discrezione della Società acconsentire che il nuovo Assicurato benefici, dietro pagamento del relativo costo, della Copertura in Caso di Decesso descritta al precedente paragrafo a).

Qualora la Società non dovesse acconsentirvi, il nuovo Assicurato, a seconda della propria età anagrafica al momento di accesso al Contratto, beneficerà della Copertura in Caso di Decesso di cui ai precedenti paragrafi b) e c).

Il rischio di decesso é coperto senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell'Assicurato (o degli Assicurati), che siano intervenuti successivamente alla *Data di Conclusione del Contratto*.

(e) In base alle caratteristiche di liquidità e alle tempistiche di disinvestimento relative a ciascun Fondo Interno interessato, il Controvalore del *Saldo Quote* sarà calcolato sulla base del Valore Unitario della Quota rilevato alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno, come descritto al precedente Art. 5.2, paragrafo e), successiva alla *Data di Notifica del Decesso*.

Fatto salvo il successivo paragrafo g), la *Data di Notifica del Decesso*, corrisponde al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la copia originale del certificato di morte dell'Assicurato, nonché la richiesta sottoscritta dal/i Beneficiario/i designato/i come indicato nel successivo Art. 17.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della determinazione del *Valore della Quota*, e dunque della relativa operazione di disinvestimento al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il calcolo del Controvalore del Saldo Quote è illustrato nel precedente Art. 4.

Qualora il Contratto sia contemporaneamente collegato a Fondi Interni aventi *Date di Valorizzazione* differenti, (v. Art. 3, paragrafo b)), il pagamento, se dovuto, sarà eseguito in favore del/i Beneficiario/i designato/i, in un'unica soluzione, quando il disinvestimento di tutte le Quote dei Fondi Interni si sarà concluso. Il processo di disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni avverrà in modo scaglionato, appena possibile a seconda delle diverse tempistiche di disinvestimento di ciascun Fondo Interno. In tal caso, fintantoché l'operazione di disinvestimento non si sarà completata per provvedere al pagamento, gli importi che man mano si renderanno disponibili a seguito del disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni nella rispettiva *Data di Valorizzazione*, verranno temporaneamente trasferiti su un conto di transito infruttifero e non gravato da costi (*Conto Temporaneo*).

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3, paragrafo d).

**Fatto salvo quanto previsto dalla Copertura in caso di Decesso e relative limitazioni, con il Contratto l'Investitore-Contrahente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni e pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.**

#### **(f) Pagamenti**

La Società corrisponderà il pagamento del Capitale in Caso di Decesso entro i 30 (trenta) giorni successivi alla *Data di Notifica del Decesso*, se a tale data la Società ha ricevuto tutta la documentazione elencata al successivo Art. 17, oppure entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione di detta documentazione.

Si sottolinea che, in circostanze eccezionali, nel caso dei Fondi Interni che investono in hedge funds o in paesi in via di sviluppo, la Società potrebbe avere la necessità di estendere i termini per il pagamento del Capitale in Caso di Decesso, a causa della natura di tali investimenti e/o dei vincoli presenti nei mercati finanziari di tali paesi.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3, paragrafo d).

In tali circostanze, la Società informerà tempestivamente il/i Beneficiario/i sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, salvo cause di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere al/i Beneficiario/i gli interessi di ritardato pagamento maturati sino a quella data al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili (v. Art. 26), con bonifico bancario sul conto corrente dei/del Beneficiario/o.

**(g) In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alla richiesta del Capitale in Caso di Decesso, esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo, l'investimento del Versamento Programmato, completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.**

**(h)** Con il pagamento del Capitale in Caso di Decesso previsto dal presente Articolo, il Contratto cesserà di produrre i suoi effetti.

## Articolo 9 • Beneficiari

- (a)** L'Investitore-Contraente deve designare uno o più Beneficiari ai fini della prestazione in caso di decesso. L'Investitore-Contraente dovrà notificare alla Società per iscritto il nominativo del/i Beneficiario/i Designato/i e ogni eventuale revoca o modifica. L'eventuale revoca o modifica del Beneficiario potrà essere disposta anche per via testamentaria.
- (b)** La designazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:
- (i) dopo che l'Investitore-Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
  - (ii) al decesso dell'Investitore-Contraente e, nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta da due Investitori-Contraenti, al decesso del primo di essi; e
  - (iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.
- (c)** Nei casi previsti dai capoversi (i), (ii) e (iii) che precedono, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.
- (d)** Qualora fosse designato più di un Beneficiario, la ripartizione percentuale del beneficio fra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in maniera chiara per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.
- (e)** Qualora l'Investitore-Contraente optasse per la designazione dei Beneficiari indicata nella Proposta ("*Il/i Contraenteli indicati nella Sezione A della presente Proposta, se diverso dall'Assicurato. Qualora il/i Contraenteli coincida/no con l'Assicurato, i di lui/loro eredi TESTAMENTARI (o LEGITTIMI, se in mancanza di volontà testamento), in parti uguali*"), la Società:
- (i) nel caso in cui l'Investitore-Contraente sia diverso dall'Assicurato, provvederà al pagamento della somma dovuta in favore dell'Investitore-Contraente stesso; o
  - (ii) nel caso in cui l'Investitore-Contraente coincida con l'Assicurato, eseguirà il pagamento della somma dovuta in favore dei suoi eredi testamentari (o in mancanza di volontà testamentarie, degli eredi legittimi), in parti uguali; o
  - (iii) nel caso in cui l'Investitore-Contraente coincida con l'Assicurato e la Polizza sia stata stipulata da due Investitori-Contraenti, eseguirà il pagamento del 50% della somma dovuta in favore degli eredi testamentari (o, in mancanza di volontà testamentarie, degli eredi legittimi) di ciascun Investitore-Contraente, in parti uguali.

## Articolo 10 • Periodo di Prescrizione

Ai sensi dell'Articolo 2952 del Codice Civile Italiano, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

## Articolo 11 • Riscatto Totale

L'Investitore-Contraente ha il diritto di richiedere il Riscatto del *Saldo Quote* in qualsiasi momento mediante l'invio della documentazione elencata nel successivo Art. 17.

In caso di Riscatto Totale, la Società corrisponderà il Controvalore del *Saldo Quote* al netto delle Penalità di Riscatto descritte di seguito, nonché delle imposte applicabili (v. Art. 26).

L'importo delle Penalità di Riscatto descritte ai successivi paragrafi a) e b), sarà detratto dall'importo del Riscatto Totale liquidabile in favore dell'Investitore-Contraente.

Le Penalità di Riscatto, espresse nei termini percentuali descritti di seguito, variano in base al tempo trascorso dalla *Data di Conclusione del Contratto, Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero *Data di*

Accettazione dei Versamenti Programmati, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Totale.

#### (a) Penalità di Riscatto prevista per il Bonus di Investimento erogato su ciascun pagamento

Tali Penalità saranno applicate per recuperare, in tutto o in parte, il Bonus di Investimento riconosciuto, per i Contratti ai quali sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali "B", sul Premio Unico Iniziale, Premio Unico Aggiuntivo e Versamento Programmato, secondo quanto disposto dal precedente Art. 5.4.

Tali Penalità non saranno applicate ai Contratti ai quali sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali "A".

Le Penalità di Riscatto previste per il Bonus di Investimento ammontano allo 0,0417% mensile e sono applicate:

- per 1 (un) anno, se il Bonus di Investimento riconosciuto sul Premio è pari allo 0,50%;
- per 2 (due) anni, se il Bonus di Investimento riconosciuto sul Premio è pari all' 1,00%;
- per 3 (tre) anni, se il Bonus di Investimento riconosciuto sul Premio è pari all' 1,50%; o
- per 4 (quattro) anni, se il Bonus di Investimento riconosciuto sul Premio è pari al 2,00%.

Le Penalità di Riscatto, rappresentate nella successiva Tabella 5, si applicano al controvalore di ogni singola Tranche di Premio e sono determinate, per ciascuna Tranche di Premio, in base al tempo trascorso dalla Data di Conclusione del Contratto, Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo ovvero dalla Data di Accettazione dei Versamenti Programmati, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Totale.

**Tabella 5 - Penalità di Riscatto prevista per il Bonus di Investimento riconosciuto su ciascun Premio**

Mese di Riscatto	Bonus di Investimento	Penalità di Riscatto			
	2,00%	entro il 1° anno	entro il 2° anno	entro il 3° anno	entro il 4° anno
	1,50%	N.D.	entro il 1° anno	entro il 2° anno	entro il 3° anno
	1,00%	N.D.	N.D.	entro il 1° anno	entro il 2° anno
	0,50%	N.D.	N.D.	N.D.	entro il 1° anno
1		2,0000%	1,5000%	1,0000%	0,5000%
2		1,9583%	1,4583%	0,9583%	0,4583%
3		1,9167%	1,4167%	0,9167%	0,4167%
4		1,8750%	1,3750%	0,8750%	0,3750%
5		1,8333%	1,3333%	0,8333%	0,3333%
6		1,7917%	1,2917%	0,7917%	0,2917%
7		1,7500%	1,2500%	0,7500%	0,2500%
8		1,7083%	1,2083%	0,7083%	0,2083%
9		1,6667%	1,1667%	0,6667%	0,1667%
10		1,6250%	1,1250%	0,6250%	0,1250%
11		1,5833%	1,0833%	0,5833%	0,0833%
12		1,5417%	1,0417%	0,5417%	0,0417%

#### Esempio 9, Polizza in Classe di Premi Potenziali "B" – Riscatto Totale al 25° mese dalla Data di Conclusione del Contratto

Mese	Premio versato	Bonus d'Investiment o riconosciuto	Controvalore della Tranche di Premio alla data del Riscatto	Tasso Penalità di Riscatto al 25° mese	Ammontare della Penalità di Riscatto (di cui alla precedente Tabella 5)
Data di Conclusione del Contratto	50.000 €	1,50%	55.000 €	0,5%	275,00 €
13°	70.000 €	2,00%	68.000 €	1,5%	1.020,00 €
Totale					1.295,00 €

**(b) Penalità di Riscatto nei primi 5 (cinque) anni dalla *Data di Conclusione del Contratto*, *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* alla data di Richiesta del Riscatto**

Tali Penalità di Riscatto ammontano allo 0,1167% mensile per cinque anni, e si applicano a tutti Contratti ai quali sia stata attribuita sia la Classe di Premi Potenziali "A" sia la Classe di Premi Potenziali "B".

Le Penalità di Riscatto, rappresentate nella successiva Tabella 6, si applicano al controvalore di ogni singola *Tranche* di Premio e sono determinate, per ciascuna *Tranche* di Premio, in base al tempo trascorso dalla *Data di Conclusione del Contratto*, *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Totale.

**Tabella 6 - Penalità di Riscatto nei primi 5 (cinque) anni dalla *Data di Conclusione del Contratto*, *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* alla data di Richiesta del Riscatto**

Mese di Riscatto	Riscatto entro il 1° anno	Riscatto entro il 2° anno	Riscatto entro il 3° anno	Riscatto entro il 4° anno	Riscatto entro il 5° anno
1	7,0000%	5,6000%	4,2000%	2,8000%	1,4000%
2	6,8833%	5,4833%	4,0833%	2,6833%	1,2833%
3	6,7667%	5,3667%	3,9667%	2,5667%	1,1667%
4	6,6500%	5,2500%	3,8500%	2,4500%	1,0500%
5	6,5333%	5,1333%	3,7333%	2,3333%	0,9333%
6	6,4167%	5,0167%	3,6167%	2,2167%	0,8167%
7	6,3000%	4,9000%	3,5000%	2,1000%	0,7000%
8	6,1833%	4,7833%	3,3833%	1,9833%	0,5833%
9	6,0667%	4,6667%	3,2667%	1,8667%	0,4667%
10	5,9500%	4,5500%	3,1500%	1,7500%	0,3500%
11	5,8333%	4,4333%	3,0333%	1,6333%	0,2333%
12	5,7167%	4,3167%	2,9167%	1,5167%	0,1167%

**Esempio 10, Riscatto Totale al 25° mese dalla *Data di Conclusione del Contratto***

Mese	Premio versato	Controvalore della Tranche di Premio alla data del Riscatto	Tasso Penalità di Riscatto al 25° mese	Ammontare della Penalità di Riscatto (di cui alla precedente Tabella 6)
<i>Data di Conclusione del Contratto</i>	50.000 €	55.000 €	4,20%	<b>2.310,00 €</b>
13°	70.000 €	68.000 €	5,60%	<b>3.808,00 €</b>
Totale		123.000 €		<b>6.118,00 €</b>

**(c) Controvalore del *Saldo Quote***

In base alle caratteristiche di liquidità e alle tempistiche di disinvestimento relative a ciascun Fondo Interno interessato, il Controvalore del *Saldo Quote* sarà calcolato sulla base del Valore Unitario della Quota rilevato alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno, come descritto al precedente Art. 5.2, paragrafo e), successiva alla *Data di Richiesta di Riscatto Totale*, o in qualsiasi altra *Data di Valorizzazione*, se successiva, specificata nella Richiesta di Riscatto Totale dall'Investitore-Contraente.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo g), la *Data di Richiesta di Riscatto Totale* corrisponde al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la richiesta la documentazione indicata nel successivo Art. 17.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della determinazione del *Valore della Quota* e dunque dell'esecuzione della relativa transazione di disinvestimento, al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il calcolo del Controvalore del *Saldo Quote* è illustrato nel precedente Art. 4.

Qualora il Contratto sia collegato contemporaneamente a Fondi Interni aventi *Date di Valorizzazione* differenti, come previsto al precedente Art. 3, paragrafo b), qualsiasi pagamento sarà corrisposto all'Investitore-Contraente, in un'unica soluzione, quando il disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni si sarà concluso. Il processo di disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni avverrà in modo scaglionato, appena possibile, a seconda delle diverse tempistiche di disinvestimento di ciascun Fondo Interno e il pagamento del capitale sarà comprensivo degli importi complessivamente disinvestiti per ciascun Fondo Interno interessato. In tal caso, fintantoché l'operazione di disinvestimento non si sarà completata per provvedere al pagamento, gli importi che man mano si renderanno disponibili a seguito del disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni nella rispettiva *Data di Valorizzazione*, verranno temporaneamente trasferiti su un conto di transito infruttifero e non gravato da costi (*Conto Temporaneo*).

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3, paragrafo d) e g).

**Con il Contratto l'Investitore-Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi Interni e pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.**

#### **(d) Pagamenti**

La Società eseguirà i pagamenti entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte della Società di tutti i documenti elencati al successivo Art. 17

Si sottolinea che, in circostanze eccezionali, nel caso dei Fondi Interni che investono in hedge funds o in paesi in via di sviluppo, la Società potrebbe avere la necessità di estendere i termini per il pagamento della somma dovuta a fronte del Riscatto Totale, a causa della natura di tali investimenti eseguiti e/o dei vincoli presenti nei mercati finanziari di tali paesi.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3, paragrafo d) e g).

In tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati sino a quella data al tasso di interesse legale vigente.

**(e) Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili (v. Art. 26) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente.**

**(f)** Con il pagamento del Riscatto Totale, il Contratto cesserà di produrre i suoi effetti.

**(g) In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alle richieste di Riscatto, esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo, l'investimento del Versamento Programmato, completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.**

## Articolo 12 • Riscatto Parziale

In qualsiasi momento, l'Investitore-Contraente potrà richiedere il Riscatto Parziale del Contratto mantenendo lo stesso in vigore per il *Saldo Quote* residuo, purché:

- (i) il Riscatto Parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento); e
- (ii) il Controvalore del *Saldo Quote* residuo sia almeno pari a Euro 10.000,00 (diecimila).

Per eseguire un Riscatto Parziale a nome dell'Investitore-Contraente, la Società dovrà ricevere dall'Investitore-Contraente la documentazione elencata al successivo Art. 17.

Nella Richiesta di Riscatto Parziale, l'Investitore-Contraente dovrà specificare: (a) la percentuale del *Saldo Quote* che l'Investitore-Contraente intende riscattare, o (b) la percentuale del *Saldo Quote* che l'Investitore-Contraente intende riscattare al netto delle Penalità di Riscatto (e al lordo delle imposte applicabili, v. Art. 26).

Il Riscatto Parziale sarà eseguito riducendo della percentuale indicata dall'Investitore-Contraente ciascun Fondo Interno collegato al Contratto all'atto della Richiesta di Riscatto Parziale o in qualsiasi altra data, se successiva, specificata nella Richiesta di Riscatto Parziale, in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i differenti Fondi Interni.

Si precisa altresì che, qualora l'Investitore-Contraente scegliesse di richiedere un Riscatto Parziale specificando quanto previsto al precedente punto (b), l'importo del Riscatto Parziale (al lordo delle imposte) che la Società liquiderà in favore dello stesso differirà dalla percentuale richiesta originariamente dall'Investitore-Contraente, poiché il calcolo dell'importo del Riscatto Parziale al lordo delle Penalità di Riscatto da disinvestire dal *Saldo delle Quote* è basato su un *Valore della Quota* del/i Fondo/i Interno/i stimato, che non corrisponderà/potrà non corrispondere al *Valore della Quota* futuro, in base al quale l'operazione di disinvestimento sarà effettivamente compiuta.

La Società liquiderà all'Investitore-Contraente l'importo del Riscatto Parziale, al netto delle Penalità di Riscatto descritte ai successivi paragrafi a) e b), del Costo Amministrativo, laddove applicabile, (descritto al precedente Art. 7, paragrafo e)), nonché di qualsiasi onere fiscale (v. Art. 26).

Le Penalità di Riscatto, espresse nei termini percentuali descritti di seguito, variano in base al tempo trascorso dalla *Data di Conclusione del Contratto*, *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Parziale.

### **(a) Penalità di Riscatto prevista per il *Bonus di Investimento* erogato su ciascun pagamento**

Tali Penalità saranno applicate per recuperare, in tutto o in parte, il *Bonus di Investimento* riconosciuto, per i Contratti ai quali sia attribuite in Classe di Premi Potenziali "B", sul Premio Unico Iniziale, Premio Unico Aggiuntivo o Versamento Programmato, secondo quanto disposto dal precedente Art. 5.4.

Tali Penalità non saranno applicate ai Contratti ai quali sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali "A".

Le Penalità di Riscatto previste per il *Bonus di Investimento* ammontano allo 0,0417% mensile e sono applicate:

- 1 (un) anno, se il *Bonus di Investimento* riconosciuto sul Premio è pari allo 0,50%;
- 2 (due) anni, se il *Bonus di Investimento* riconosciuto sul Premio è pari allo 1,00%;
- 3 (tre) anni, se il *Bonus di Investimento* riconosciuto sul Premio è pari all' 1,50% ;
- 4 (quattro) anni, se il *Bonus di Investimento* riconosciuto sul Premio è pari al 2,00%.

Le Penalità di Riscatto, rappresentate nella successiva Tabella 7, si applicano al controvalore di ogni singola *Tranche* di Premio e sono determinate, per ciascuna *Tranche* di Premio, in base al tempo trascorso dalla *Data di Conclusione del Contratto*, *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Parziale.

Nel calcolo e nell'applicazione della relativa Penalità di Riscatto prevista per il *Bonus di Investimento*, al fine di minimizzare l'ammontare della Penalità a carico dell'Investitore-Contraente, sarà fatto riferimento, in primo luogo, alla *Percentuale* della *Tranche* di Premio associata al Premio Unico Iniziale e, nel caso in cui ciò non fosse sufficiente per coprire la somma oggetto del Riscatto a cui si applicano le Penalità di Riscatto, sarà fatto

riferimento alle *Percentuali* della *Tranche* di Premio associate ai Premi Unici Aggiuntivi o ai Versamenti Programmati secondo l'ordine cronologico dei relativi versamenti (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").

**Tabella 7 - Penalità di Riscatto prevista per il *Bonus di Investimento* riconosciuto su ciascun Premio**

Mese di Riscatto	<i>Bonus di Investimento</i>	Penalità di Riscatto			
	2,00%	entro il 1° anno	entro il 2° anno	entro il 3° anno	entro il 4° anno
	1,50%	N.D.	entro il 1° anno	entro il 2° anno	entro il 3° anno
	1,00%	N.D.	N.D.	entro il 1° anno	entro il 2° anno
	0,50%	N.D.	N.D.	N.D.	entro il 1° anno
1		<b>2,0000%</b>	<b>1,5000%</b>	<b>1,0000%</b>	<b>0,5000%</b>
2		1,9583%	1,4583%	0,9583%	0,4583%
3		1,9167%	1,4167%	0,9167%	0,4167%
4		1,8750%	1,3750%	0,8750%	0,3750%
5		1,8333%	1,3333%	0,8333%	0,3333%
6		1,7917%	1,2917%	0,7917%	0,2917%
7		1,7500%	1,2500%	0,7500%	0,2500%
8		1,7083%	1,2083%	0,7083%	0,2083%
9		1,6667%	1,1667%	0,6667%	0,1667%
10		1,6250%	1,1250%	0,6250%	0,1250%
11		1,5833%	1,0833%	0,5833%	0,0833%
12		1,5417%	1,0417%	0,5417%	0,0417%

**Esempio 11, Polizza in Classe di Premi Potenziali "B" - con bonus dell'1,5% riconosciuto su entrambi i premi versati – Riscatto Parziale del 70% del *Saldo Quote*, al 25° mese dalla *Data di Conclusione del Contratto***

Mese	Premio versato (Euro)	Controvalore della <i>Tranche di Premio</i> alla data del Riscatto (Euro)	Ammontare riscattato soggetto a Penalità di Riscatto (regola primo entrato-primo uscito) (Euro)	Tasso Penalità di Riscatto al 25° mese	Ammontare della Penalità di Riscatto (di cui alla precedente Tabella 7) (Euro)	Nuova <i>Percentuale della Tranche di Premio</i> ricalcolata dopo il Riscatto Parziale	Nuovo <i>Importo in vigore della Tranche di Premio</i> ricalcolato dopo il Riscatto Parziale (Euro)
<i>Data di Conclusione del Contratto</i>	50.000	48.000	48.000	0,5%	<b>240</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
13°	40.000	52.000	22.000	1,0%	<b>220</b>	<b>100%</b>	<b>27.000</b>
Totale		100.000	70.000		<b>460</b>		

*Importo Totale dei Premi in vigore ridotto del 70% (=63.000 Euro). Tale importo viene dedotto dall'Importo in vigore della Tranche di Premio cronologicamente più lontana, con la regola del "primo entrato-primo uscito".*

**(b) Penalità di Riscatto nei primi 5 (cinque) anni dalla di Data di Conclusione del Contratto, Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo ovvero dalla Data di Accettazione dei Versamenti Programmati alla data di Richiesta del Riscatto**

Tali Penalità di Riscatto ammontano allo 0,1167% mensile per cinque anni e si applicano a tutti i Contratti ai quali sia stata attribuita sia la Classe di Premi Potenziali "A" sia la Classe di Premi Potenziali "B".

Tali Penalità di Riscatto, rappresentate nella successiva Tabella 8, si applicano al controvalore di ogni singola Tranche di Premio e sono determinate, per ciascuna Tranche di Premio, in base al tempo trascorso dalla Data di Conclusione del Contratto, Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo ovvero dalla Data di Accettazione dei Versamenti Programmati, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Parziale.

Nel calcolo e nell'applicazione della relativa Penalità di Riscatto, al fine di minimizzare l'ammontare della Penalità a carico dell'Investitore-Contraente, sarà fatto riferimento, in primo luogo, alla Percentuale della Tranche di Premio associata al Premio Unico Iniziale e, nel caso in cui ciò non fosse sufficiente per coprire la somma oggetto del Riscatto a cui si applicano le Penalità di Riscatto, sarà fatto riferimento alle Percentuali della Tranche di Premio associate ai Premi Unici Aggiuntivi o ai Versamenti Programmati secondo l'ordine cronologico dei relativi versamenti (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").

**Tabella 8 - Penalità di Riscatto nei primi 5 (cinque) anni dalla di Data di Conclusione del Contratto, Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo ovvero dalla Data di Accettazione dei Versamenti Programmati alla data di Richiesta del Riscatto**

Mese di Riscatto	Riscatto entro il 1° anno	Riscatto entro il 2° anno	Riscatto entro il 3° anno	Riscatto entro il 4° anno	Riscatto entro il 5° anno
1	7,0000%	5,6000%	4,2000%	2,8000%	1,4000%
2	6,8833%	5,4833%	4,0833%	2,6833%	1,2833%
3	6,7667%	5,3667%	3,9667%	2,5667%	1,1667%
4	6,6500%	5,2500%	3,8500%	2,4500%	1,0500%
5	6,5333%	5,1333%	3,7333%	2,3333%	0,9333%
6	6,4167%	5,0167%	3,6167%	2,2167%	0,8167%
7	6,3000%	4,9000%	3,5000%	2,1000%	0,7000%
8	6,1833%	4,7833%	3,3833%	1,9833%	0,5833%
9	6,0667%	4,6667%	3,2667%	1,8667%	0,4667%
10	5,9500%	4,5500%	3,1500%	1,7500%	0,3500%
11	5,8333%	4,4333%	3,0333%	1,6333%	0,2333%
12	5,7167%	4,3167%	2,9167%	1,5167%	0,1167%

**Esempio 12, Riscatto Parziale del 70% del Saldo Quote, al 25° mese dalla Data di Conclusione del Contratto**

Mese	Premio versato (Euro)	Controvalore della Tranche di Premio alla data del Riscatto (Euro)	Ammontare riscattato soggetto a Penalità di Riscatto (regola "primo entrato-primo uscito") (Euro)	Tasso Penalità di Riscatto al 25° mese	Ammontare della Penalità di Riscatto (di cui alla precedente Tabella 8) (Euro)	Nuova Percentuale della Tranche di Premio ricalcolata dopo il Riscatto Parziale	Nuovo Importo in vigore della Tranche di Premio ricalcolato dopo il Riscatto Parziale (Euro)
Data di Conclusione del Contratto	50.000	48.000	48.000	4,2%	2.016	0%	0
13°	40.000	52.000	22.000	5,6%	1.232	100%	27.000
Totale		100.000	70.000		3.248		

**Importo Totale dei Premi in vigore ridotto del 70% (= 63.000 Euro). Tale importo viene dedotto dall'Importo in vigore della Tranche di Premio cronologicamente più lontana, con la regola del "primo entrato-primo uscito".**

### **(c) Percentuale della Tranche di Premio e Importo in vigore della Tranche di Premio in seguito a un Riscatto Parziale**

Le *Percentuali* delle *Tranche di Premio* verranno ricalcolate e l'*Importo Totale dei Premi in vigore* verrà ridotto della percentuale riscattata, deducendo il corrispondente ammontare dall'*Importo in vigore* della *Tranche di Premio* cronologicamente più lontana, in base alla regola del "primo entrato – primo uscito " come raffigurato nell'Esempio 5 del precedente Art. 5.3, paragrafo b). Ciò al fine di determinare, successivamente ad una richiesta di Riscatto Parziale, le prestazioni previste dal Contratto, nonché l'eventuale *Bonus di Investimento* da riconoscere in relazione al Premio Unico Aggiuntivo o al Versamento Programmato, e ai fini dell'applicazione delle Spese di Gestione del Contratto e del Costo per la Copertura in caso di Decesso, previste al precedente Art. 7.1, nonché della determinazione dell'eventuale *Bonus Fedeltà*.

### **(d) Importo del Riscatto Parziale**

In base alle caratteristiche di liquidità e alle tempistiche di disinvestimento relative a ciascun Fondo Interno interessato, l'importo del Riscatto Parziale sarà calcolato sulla base del Valore Unitario della Quota rilevato alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno, come descritto al precedente Art. 5.2, paragrafo e), successiva alla *Data di Richiesta di Riscatto Parziale*, o ad una *Data di Valorizzazione*, se successiva, specificata nella richiesta di Riscatto Parziale dall'Investitore-Contraente.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo g), la *Data di Richiesta di Rimborso Parziale* corrisponde al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la documentazione indicata al successivo Art. 17.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo comporterà lo slittamento della determinazione del *Valore della Quota* e, dunque, dell'esecuzione della relativa transazione di disinvestimento, al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il calcolo del Controvalore del *Saldo Quote* è illustrato nel precedente Art. 4.

Qualora il Contratto sia contemporaneamente collegato a Fondi Interni aventi *Date di Valorizzazione* differenti, come previsto al precedente Art. 3, paragrafo b), qualsiasi pagamento sarà corrisposto all'Investitore-Contraente, in un'unica soluzione, quando il disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni si sarà concluso. Il processo di disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni avverrà in modo scaglionato, appena possibile, a seconda delle diverse tempistiche di disinvestimento di ciascun Fondo Interno e il pagamento del capitale sarà comprensivo degli importi complessivamente disinvestiti per ciascun Fondo Interno interessato. In tal caso, fintantoché l'operazione di disinvestimento non si sarà completata per provvedere al pagamento, gli importi che man mano si renderanno disponibili a seguito del disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni nella rispettiva *Data di Valorizzazione*, verranno temporaneamente trasferiti su un conto di transito infruttifero e non gravato da costi (*Conto Temporaneo*).

Si precisa altresì che l'Investitore-Contraente non potrà richiedere di trasferire le Quote temporaneamente allocate sul *Conto Temporaneo* verso un altro Fondo Interno collegato al Contratto. Pertanto, qualora la Società ricevesse tale richiesta, non potrà darvi corso.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3, paragrafo d) e g).

**Con il Contratto, l'Investitore-Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi Interni e pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.**

### **(e) Pagamenti**

La Società eseguirà i pagamenti entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte della Società di tutti i documenti elencati al successivo Art. 17,)

Si fa inoltre osservare che, in circostanze eccezionali, nel caso dei Fondi Interni che investono in hedge funds o in paesi in via di sviluppo, la Società potrebbe avere la necessità di estendere i termini per il pagamento della somma dovuta a fronte del Riscatto Parziale, a causa della natura di tali investimenti eseguiti e/o dei vincoli presenti nei mercati finanziari di tali paesi.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3, paragrafo d) e g).

In tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati sino a quella data al tasso di interesse legale vigente.

**(f) Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili (v. Art. 26) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente.**

**(g) In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alle richieste di Riscatto Parziale esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo, l'investimento del Versamento Programmato, completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.**

## Articolo 13 • Switch e Ridirezionamento

### 13.1 SWITCH

#### (a) Switch

L'Investitore-Contraente potrà, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, chiedere il trasferimento delle Quote da un Fondo Interno ad un altro tra quelli collegati al Contratto ("Richiesta di Switch"), mediante la compilazione dell'apposito modulo.

La Richiesta di Switch dovrà coinvolgere un numero massimo di 10 (dieci) Fondi Interni e l'importo di ciascuno Switch dovrà essere almeno pari a 200,00 (duecento) Euro per Fondo Interno.

Lo Switch consiste nel disinvestimento parziale o totale, tramite cancellazione di Quote, da uno o più Fondi Interni ("Fondi Interni di Origine"), e il successivo reinvestimento, tramite l'attribuzione di Quote, per un controvalore complessivo pari a quello delle Quote relative ai Fondi Interni di Origine oggetto del disinvestimento, al netto del Costo Amministrativo eventualmente applicato allo Switch, in uno o più Fondi Interni diversi ("Fondi Interni di Destinazione"), secondo le istruzioni dell'Investitore-Contraente e nella percentuale da questi specificata nella Richiesta di Switch.

La Richiesta di Switch dovrà specificare la percentuale delle Quote di ciascun Fondo Interno di Origine che dovrà essere cancellata e in che percentuale il controvalore complessivo delle Quote disinvestite dovrà essere attribuito a ciascun Fondo Interno di Destinazione.

Il Costo Amministrativo eventualmente applicato allo Switch sarà dedotto dalla somma ottenuta dal disinvestimento delle Quote, proporzionalmente su tutti i Fondi Interni di Origine coinvolti nello Switch, (v. Art. 7, paragrafo f)).

Per eseguire uno Switch per conto dell'Investitore-Contraente, la Società dovrà avere ricevuto la Richiesta di Switch sottoscritta da parte dell'Investitore-Contraente.

## **(b) Processo di Switch**

Lo Switch ha luogo in due fasi. In una prima fase avrà luogo il disinvestimento di Quote dal Fondo Interno di Origine in base alle caratteristiche di liquidità e delle tempistiche di disinvestimento di ciascun Fondo Interno interessato. Il *Valore della Quota* di ciascun Fondo Interno di Origine sarà determinato sulla base del *Valore della Quota* rilevato alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno, (v. Art. 5.2 paragrafo e)) successiva alla *Data di Richiesta di Switch*, o in qualsiasi altra *Data di Valorizzazione*, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella Richiesta di Switch.

Al termine della fase di disinvestimento delle Quote da ciascun Fondo Interno di Origine, il controvalore complessivo delle Quote così disinvestite sarà attribuito, nella percentuale specificata per iscritto dall'Investitore-Contraente nella Richiesta di Switch a ciascun Fondo Interno di Destinazione alla prima *Data di Valorizzazione* utile, così come specificato per ciascun Fondo Interno nel precedente Art. 5.2, paragrafo a). Qualora fosse necessario, al fine di soddisfare le tempistiche di investimento previste per i Fondi Interni di Destinazione, (v. Art. 5.2 paragrafo a)), il controvalore complessivo delle Quote disinvestite potrà essere temporaneamente trasferito nel *Conto Temporaneo*.

L'operazione di Switch tra Fondi Interni potrà ritenersi conclusa, soltanto dopo il completamento della prima e della seconda fase dello Switch.

**L'Investitore-Contraente prende atto che, qualora la Richiesta di Switch coinvolga Fondi Interni con Date di Valorizzazione differenti, il processo di Switch richiederà diversi Giorni Lavorativi.**

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo c), la *Data di Richiesta di Switch* coincide con il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la Richiesta scritta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della determinazione del *Valore della Quota*, e dunque dell'esecuzione della relativa operazione di Switch, al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Si precisa altresì che la Società non accetterà ulteriori Richieste di Switch fino all'avvenuto completamento dell'operazione di Switch in corso.

Il Contratto non prevede limiti al numero possibile di Switch.

Una volta portata a termine l'operazione di Switch, la Società comunicherà all'Investitore-Contraente le seguenti informazioni:

- i Fondi Interni coinvolti nello Switch;
- il numero, *Valore della Quota* e controvalore delle Quote cancellate e attribuite; e
- la/le data/e di esecuzione dell'operazione di Switch.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire e/o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3, paragrafo d) e g).

**(c) In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alle richieste di Switch esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo, l'investimento del Versamento Programmato, completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.**

## **13.2 RIDIREZIONAMENTO**

Successivamente alla *Data di Conclusione del Contratto*, l'Investitore-Contraente che abbia richiesto di effettuare, ai sensi dei precedenti Artt. 1 e 5.2, versamenti di Premi Unici Aggiuntivi mediante un piano di versamenti programmati - definiti Versamenti Programmati - potrà richiedere per iscritto di ridirezionare l'allocazione dei Versamenti Programmati verso altri Fondi Interni.

La *Richiesta di Ridirezionamento* dovrà coinvolgere un numero massimo di 10 (dieci) Fondi Interni, che dovranno essere debitamente specificati nella *Richiesta di Ridirezionamento* dall'Investitore-Contraente che dovrà indicare la nuova selezione di Fondi Interni e le relative percentuali di allocazione dei futuri Versamenti Programmati. L'importo che è consentito allocare a ciascun Fondo Interno è pari ad almeno 200,00 (duecento) Euro per Fondo Interno.

Il Ridirezionamento è eseguito dopo che la Società ha ricevuto la *Richiesta di Ridirezionamento* mediante il modulo di Ridirezionamento.

In seguito a tale Richiesta, tutti i Versamenti Programmati pervenuti alla Società in data successiva alla *Data di Richiesta di Ridirezionamento*, come definita di seguito, saranno allocati al/i Fondo/i Interno/i di nuova scelta sulla base delle istruzioni fornite dall'Investitore-Contraente nel modulo di Ridirezionamento.

La *Data di Richiesta di Ridirezionamento* coincide con il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la *Richiesta di Ridirezionamento* debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della *Data di Richiesta di Ridirezionamento* al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Una *Richiesta di Ridirezionamento* non potrà essere revocata e, una volta eseguita dalla Società, sostituirà interamente le istruzioni di allocazione dei Versamenti Programmati in precedenza impartite dall'Investitore-Contraente.

Per la tempistica di investimento e la valorizzazione dei Versamenti Programmati, si rimanda al precedente Art. 5.2, paragrafo a).

L'Investitore-Contraente potrà richiedere alla Società un numero massimo di 4 (quattro) *Richieste di Ridirezionamento* entro ciascuna ricorrenza annuale del Contratto e le eventuali Richieste in eccesso rispetto a tale limite verranno respinte.

## Articolo 14 • Altre Variazioni

Qualsiasi modifica al Contratto richiesta dall'Investitore-Contraente e non specificamente prevista dalle presenti Condizioni contrattuali, potrà essere accolta a discrezione della Società e potrà comportare un costo che sarà comunicato all'Investitore-Contraente in via preventiva.

## Articolo 15 • Recesso

### (a) Diritto di recesso

Ai sensi dell'Articolo 177 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, l'Investitore-Contraente potrà recedere dal Contratto inviando la *Comunicazione di Recesso* alla Società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della *Lettera di Conclusione del Contratto* prevista dal precedente Art. 5.1. Detta comunicazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione elencata nel successivo Art. 17.

La *Comunicazione di Recesso* dovrà essere inviata alla Società con le modalità e all'indirizzo previsti al successivo Art. 18.

Per effetto del Recesso, entrambe le parti saranno sollevate dai rispettivi obblighi contrattuali a partire dalle ore 12.00 (ora italiana) del Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12.00 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la *Comunicazione di Recesso* indicata al successivo Art. 17.

La Società dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione elencata al successivo art. 17, rimborsare all'Investitore-Contraente un importo pari al Controvalore del *Saldo Quote*, determinato con le modalità previste al precedente Art. 4, calcolato sulla base del Valore Unitario della Quota rilevato alla *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno coinvolto, successiva alla *Data della Comunicazione di Recesso*, al netto del *Bonus di Investimento* eventualmente attribuito ai sensi del precedente Art. 5.4.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo c), la *Data della Comunicazione di Recesso* coincide con il primo Giorno Lavorativo utile in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la *Comunicazione di Recesso* a mezzo raccomandata, come richiamato nel successivo Art. 17.

Qualora il Contratto sia collegato contemporaneamente a Fondi Interni aventi *Date di Valorizzazione* differenti, (v. Art. 3, paragrafo b)), una volta attestata l'esistenza dell'obbligo di pagamento in capo alla Società, qualsiasi pagamento sarà corrisposto all'Investitore-Contraente, in un'unica soluzione, quando il disinvestimento di tutte le Quote dei Fondi Interni si sarà concluso. Il processo di disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni avverrà in modo scaglionato, appena possibile, a seconda delle diverse tempistiche di disinvestimento di ciascun Fondo Interno. In tal caso, fintantoché l'operazione di disinvestimento non si sarà completata per provvedere al pagamento, gli importi che man mano si renderanno disponibili a seguito del disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni nella rispettiva *Data di Valorizzazione*, verranno temporaneamente trasferiti su un conto di transito infruttifero e non gravato da costi (*Conto Temporaneo*).

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire e/o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3, paragrafo d) e g).

**Con il Contratto l'Investitore-Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi Interni e pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.**

#### **(b) Pagamenti**

La Società eseguirà i pagamenti entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte della Società dei documenti elencati al successivo Art. 17

Si sottolinea che, in circostanze eccezionali, nel caso dei Fondi Interni che investono in hedge funds o in paesi in via di sviluppo, la Società potrebbe avere la necessità di estendere i termini per il pagamento della somma dovuta a fronte del Recesso, a causa della natura di tali investimenti eseguiti e/o dei vincoli presenti nei mercati finanziari di tali paesi.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3, paragrafo d).

In tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, salvo cause di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati sino a quella data al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili (v. Art. 26) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente.

Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti, la Società eseguirà, salvo diversa disposizione da indicare nella relativa *Comunicazione di Recesso*, il relativo pagamento in parti uguali.

Con il pagamento della somma dovuta a fronte del Recesso, il Contratto cesserà di produrre i suoi effetti.

**(c) In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alla richiesta di Recesso esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo, l'investimento del Versamento Programmato, completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.**

## Articolo 16 • Revoca della Proposta

Ai sensi dell'Articolo 176 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, l'Investitore-Contraente può revocare la Proposta sino alla *Data di Conclusione del Contratto* mediante l'invio della documentazione di cui al successivo Art. 17 a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La *Comunicazione di Revoca* dovrà contenere i dettagli della Proposta (numero della Proposta, cognome e nome/denominazione dell'Investitore-Contraente) unitamente ai dettagli del conto corrente bancario ai fini del rimborso del Premio Unico Iniziale versato. La Società rimborserà il Premio all'Investitore-Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'Art. 17, accreditando l'importo sul conto corrente bancario dei soggetti legittimati a riceverlo, i cui dati siano riportati nel modulo.

Nel caso in cui la Proposta sia stata sottoscritta da due Investitori-Contraenti, la Società eseguirà, salvo diversa disposizione da indicare nella relativa *Comunicazione di Revoca*, il relativo pagamento in parti uguali.

## Articolo 17 • Documentazione richiesta dalla Società

Affinché la Società possa effettuare i pagamenti dovuti, l'Investitore-Contraente o il Beneficiario sono tenuti a fornire la documentazione elencata di seguito.

### (a) Revoca della Proposta, Recesso dal Contratto

In caso di **Revoca dalla Proposta**, l'Investitore-Contraente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) La *Comunicazione di Revoca* firmata dall'Investitore-Contraente e indirizzata alla Società;
- (ii) Le coordinate bancarie per il rimborso del Premio Unico Iniziale versato; e
- (iii) La Proposta in originale.

In caso di **Recesso dal Contratto**, l'Investitore-Contraente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) L'originale della *Lettera di Conferma dell'Investimento*, della *Lettera di Conclusione del Contratto* e della Proposta, con eventuali appendici contrattuali;
- (ii) La *Comunicazione di Recesso* indirizzata alla Società e firmata dall'Investitore-Contraente o, nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti, firmata da entrambi, con la specifica delle coordinate bancarie per il relativo pagamento; e
- (iii) La dichiarazione dell'Investitore-Contraente con la quale si indichi se il Contratto è stato concluso nello svolgimento di attività di impresa.

Le spese relative alla produzione della documentazione richiesta sono a carico dell'Investitore-Contraente.

### (b) Riscatto Totale o Parziale

In caso di **Riscatto Totale** o **Riscatto Parziale**, l'Investitore-Contraente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) L'originale della *Lettera di Conferma dell'Investimento*, della *Lettera di Conclusione del Contratto* e della Proposta, con eventuali appendici contrattuali (non necessarie in caso di Riscatto Parziale);
- (ii) Fotocopia del documento d'identità dell'Investitore/i-Contraente/i in corso di validità;
- (iii) Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'Investitore-Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità, o altro documento equivalente, che dimostri che l'Assicurato è ancora in vita;
- (iv) Richiesta di Riscatto Parziale o Riscatto Totale indirizzata alla Società, firmata dall'Investitore-Contraente, o, nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti, firmata da entrambi, che specifichi le coordinate bancarie per i relativi pagamenti e indichi, nel caso del Riscatto Parziale, i termini per l'esecuzione dell'operazione da parte della Società. Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti, la richiesta dovrà specificare in che misura la somma oggetto del Riscatto dovrà essere ripartita tra i due Investitori-Contraenti all'atto dell'esecuzione del relativo pagamento.
- (v) Fotocopia del codice fiscale dell'Investitore/i-Contraente/i;
- (vi) La dichiarazione dell'Investitore-Contraente con la quale si indichi se il Contratto è stato concluso nello svolgimento di attività di impresa.

Resta inteso che la Richiesta di Riscatto Totale e Ricatto Parziale dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta appositamente dalla Società e da quest'ultima fornita all'Investitore-Contrante.

Le spese relative alla produzione della documentazione richiesta sono a carico dell'Investitore-Contrante.

### **(c) Decesso dell'Assicurato o dell'ultimo degli Assicurati**

In caso di morte dell'Assicurato, o nel caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati, il Beneficiario deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) L'originale della *Lettera di Conferma dell'Investimento*, della *Lettera di Conclusione del Contratto* e della Proposta, con eventuali appendici contrattuali.
- (ii) L'originale del certificato di morte dell'Assicurato (qualora il Contratto preveda due Assicurati, il certificato di morte anche dell'Assicurato precedentemente deceduto, nel caso non sia stato già trasmesso alla Società al verificarsi dell'evento);
- (iii) Fotocopia di valido documento di identità e del codice fiscale del/i Beneficiario/i;
- (iv) Atto notorio da cui risulti se l'Investitore-Contrante abbia lasciato o meno un testamento e se è l'ultimo conosciuto valido e non impugnato. In tal caso si richiede la produzione dell'atto di pubblicazione del testamento. In assenza di un testamento si richiede atto notorio contenente l'indicazione delle generalità dei beneficiari e laddove siano stati designati quali beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'elenco degli eredi legittimi con le relative generalità, lo stato di famiglia e, se coniugato, se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e il/la coniuge.
- (v) Se i Beneficiari sono minori o incapaci, il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il rappresentante legale dei Beneficiari incapaci o minori a ricevere il pagamento dovuto in loro nome e in loro vece, esonerando la Società da tutte le responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- (vi) La richiesta (*Notifica del Decesso*) indirizzata alla Società firmata dai Beneficiari che specifichi le coordinate bancarie per i relativi pagamenti;
- (vii) Il consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritta dai Beneficiari.

Le spese relative alla produzione della documentazione richiesta sono a carico dei Beneficiari.

**In caso di necessità, o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, la Società può richiedere ulteriore documentazione probatoria. Le spese relative all'acquisizione della documentazione suddetta sono direttamente a carico dei Beneficiari.**

In caso di smarrimento degli originali della *Lettera di Conferma dell'Investimento* e della *Lettera di Conclusione del Contratto*, sarà richiesta da parte della Società la produzione della denuncia di smarrimento presso le competenti Autorità o di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo smarrimento redatta ai sensi del DPR 445/2000.

## Articolo 18 • Comunicazioni

### **(a) Comunicazioni alla Società**

Le comunicazioni di Riscatto Totale, Riscatto Parziale, Decesso, Revoca, Recesso devono essere inviate per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; negli altri casi le comunicazioni possono essere anticipate via fax e confermate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutte le comunicazioni devono essere inviate presso l'indirizzo della Società di seguito indicato:

**Zurich Life Assurance plc** (Rappresentanza Generale per l'Italia)  
c/o Integra Document Management srl - Sala Produzione  
Via Tanaro 13/a, 20017 - Rho (MI)  
Tel.: 800 874544  
Fax : 800 874546

### **(b) Comunicazioni dalla Società**

La Società considererà la corrispondenza inviata dall'Investitore-Contraente ricevuta dal medesimo, qualora sia stata consegnata all'ultimo indirizzo comunicato dall'Investitore-Contraente alla Società. L'Investitore-Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione di indirizzo.

La Società invierà le comunicazioni all'indirizzo dell'Investitore-Contraente specificato in Proposta o successivamente indicato per iscritto dall'Investitore-Contraente nel corso della durata del Contratto. L'obbligo informativo in capo alla Società si riterrà assolto con l'invio delle informazioni e/o comunicazioni all'ultimo indirizzo comunicato dall'Investitore-Contraente per iscritto alla Società.

Se previsto dalla legge e qualora l'Investitore-Contraente acconsenta, la Società può inviare le comunicazioni all'Investitore-Contraente elettronicamente all'indirizzo e-mail da questi comunicato.

### **(c) Notifiche di reclami**

Per quanto concerne i reclami, fare riferimento alla Scheda Sintetica – Informazioni Generali.

## Articolo 19 • Valuta

Le somma dovuta ai sensi delle presenti Condizioni contrattuali sarà espressa in Euro.

## Articolo 20 • Legge applicabile e Competenza

**(a)** Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

**(b)** Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro in cui l'Investitore-Contraente abbia la residenza o il domicilio alla data di sottoscrizione del Contratto.

## Articolo 21 • Modifiche Contrattuali

**(a)** La Società modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di:

- (i) Cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti finanziari-assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- (ii) Cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, ovvero ai Fondi Interni che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.

**Qualora l'Investitore-Contraente non intendesse accettare le modifiche alle Condizioni contrattuali, potrà recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, senza il pagamento di alcuna Penalità di Riscatto, ma ciò solo nel caso in cui le modifiche incidano negativamente e in modo rilevante sui diritti degli Investitori-Contraenti e/o Beneficiari.** Le variazioni contrattuali indicate nella comunicazione inviata dalla Società all'Investitore-Contraente saranno considerate accettate in assenza di comunicazioni da parte dell'Investitore-Contraente.

**(b)** La Società ha designato un Attuario, il cui compito è di relazionare il Consiglio di Amministrazione in ordine alla tutela degli interessi degli Investitori-Contraenti, alla valutazione degli obblighi della Società e alla certificazione della sua solvibilità.

A seguito di quanto sopra specificato, per tutto il periodo di validità del Contratto, la Società avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, ovvero il Regolamento del Fondo Interno, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, su segnalazione dell'Attuario, possa influire sul Contratto. Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio:

- l'importo degli Oneri, Commissioni, Costi e Spese contemplate al precedente Art. 7.1 e 7.2, paragrafo a);
- l'ammontare minimo dei Premi di cui al precedente Art. 1;
- il Valore Minimo di Polizza di cui al precedente Art. 4;
- l'esclusione di uno o più Fondi Interni ai quali destinare i Premi di cui all'Art. 3;
- il Valore Minimo del Fondo Interno di cui al precedente Art. 3;

- il valore minimo del Riscatto Parziale ai sensi del precedente Art. 12;
- il valore minimo dello Switch ai sensi del precedente Art. 13;
- la determinazione del *Valore della Quota* di cui al precedente Art. 3;
- l'esclusione di uno o più Fondi Interni verso i quali richiedere lo Switch di cui al precedente Art. 13;
- la tipologia di gestione, l'obiettivo della gestione e la politica di investimento dei Fondi Interni.

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, a carattere informativo ma non esaustivo.

Nei casi previsti dal presente punto b), la Società comunicherà preventivamente all'Investitore-Contraente le modifiche che la Società intenderà apportare al Contratto. Qualora l'Investitore-Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione alla Società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In tal caso, il Contratto si considererà risolto e all'Investitore-Contraente sarà restituito un importo pari al Controvalore del *Saldo Quote* determinato: **a) ai sensi del precedente Art. 15, laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti dell'Investitore-Contraente e/o del Beneficiario e b) ai sensi del precedente Art. 11 in tutti gli altri casi**; in entrambi i casi secondo la tempistica di disinvestimento di ciascun Fondo Interno specificata nel precedente Art. 5.2, paragrafo e). Il pagamento dovuto dalla Società sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione scritta dell'Investitore-Contraente. In mancanza di comunicazione da parte dell'Investitore-Contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.

Qualora l'Investitore-Contraente, in seguito a variazione da parte della Società del Costo della Copertura in Caso di Decesso, di cui al precedente Art. 7.1, paragrafo b), nonché dei costi e/o delle commissioni di cui al precedente Art. 7.2, paragrafo b), che non sono definite di propria iniziativa dalla Società, non intendesse accettare tali variazioni, potrà richiedere il Riscatto del *Saldo Quote* in seguito al quale la Società corrisponderà un importo pari al Controvalore del *Saldo Quote* determinato ai sensi del precedente Art. 11, secondo la tempistica di disinvestimento di ciascun Fondo Interno specificata nel precedente Art. 5.2, paragrafo e).

Nel caso di una modifica al Regolamento del Fondo Interno, l'Investitore-Contraente avrà facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, di inoltrare alla Società richiesta scritta di trasferimento, non gravato da alcun Costo Amministrativo, delle Quote da tale Fondo Interno ad altro Fondo Interno selezionato tra quelli disponibili, in conformità con le disposizioni del precedente Art. 3. In mancanza di comunicazione da parte dell'Investitore-Contraente entro i suddetti 30 (trenta) giorni, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.

## Articolo 22 • Investimento

La Società declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita, ivi inclusi i danni indiretti, derivanti da deprezzamento o insolvenza degli attivi sottostanti il Fondo Interno in cui la Società abbia investito.

## Articolo 23 • Cessione, Pegno, Vincolo

L'Investitore-Contraente potrà cedere il Contratto a terzi, ai sensi degli Articoli 1406 e segg. del Codice Civile, oppure dare in pegno i diritti derivanti dal Contratto. La cessione e la costituzione del pegno diverranno efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione dal parte dell'Investitore-Contraente, ne abbia fatto annotazione su apposita appendice al Contratto. In caso di pegno o vincolo, l'esercizio del diritto di Recesso e di Riscatto richiede il consenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In caso di pagamento delle prestazioni ai terzi indicati nel presente Articolo, la Compagnia richiederà la necessaria prova documentale scritta.

## Articolo 24 • Prestiti

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti nel corso della sua durata.

## Articolo 25 • Pagamenti

Il pagamento dei Premi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o assegno bancario/circolare munito della clausola di non trasferibilità, come indicato all'Art. 1. Il pagamento dei Premi eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società. La *Lettera di Conferma*

dell'Investimento di cui all'Art. 5.1 paragrafo e) e la *Lettera di Conferma* dell'Investimento dei Premi Successivi di cui all'Art. 5.2 paragrafo d), sarà valida soltanto se rilasciata su carta stampata della Società.

## Articolo 26 • Tasse e Imposte

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al Contratto.

### **Detrazione fiscale dei premi**

Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente il caso di morte per un importo massimo di 1.291,14 Euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Investitore-Contraente nella misura del 19%. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se persona diversa dall'Investitore-Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

### **Tassazione delle somme corrisposte**

- Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 e dall'imposta sulle successioni.
- Le prestazioni corrisposte dalla Società all'Investitore-Contraente in caso di vita dell'Assicurato (come ad esempio, in caso di Riscatto) sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che l'Investitore-Contraente sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica.
  - i. Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da una persona fisica, le prestazioni erogate dalla Società sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%, ai sensi dell'art. 26-ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sulla differenza tra le somme dovute dalla Società e i Premi pagati dall'Investitore-Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917).
  - ii. Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da una persona giuridica, le prestazioni erogate dalla Società concorrono a formare il reddito dell'Investitore-Contraente in base alle regole stabilite dal Capo VI del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

### **Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

### **Diritto proprio dei beneficiari designati**

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulla legislazione in vigore a febbraio 2011.

## Articolo 27 • Variazioni transnazionali di residenza, domicilio e sede legale dell'Investitore-Contraente

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile agli Investitori-Contraenti aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora l'Investitore-Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali dell'Investitore-Contraente stesso.

L'Investitore-Contraente deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte dell'Investitore-Contraente, la Società può trasferire i dati personali dell'Investitore-Contraente, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale dell'Investitore-Contraente, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico dell'Investitore-Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

\*\*\*\*\*

Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich ed è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.

Zurich Life Assurance plc

Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda. Capitale sociale Euro €17,525,773.75 i.v.

Registro del Commercio di Dublino n. 58098. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland).

M. Hongler Presidente (Svizzera) A Brennan I Beale (Regno Unito) J Masur (Germania) J Deiss (Svizzera) T De Swaan (Olanda) A Powell

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 2/7/09 al n. 1.00079. C.F/P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967 Telefono: +39.02.5966.1 Fax: +39.025966.2603 Sito Web: [www.zurich-zla.it](http://www.zurich-zla.it) Rappresentante Generale per l'Italia: D Moltrasio.

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - (in prosieguo, il "**Codice**") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

### **1. Finalità assicurative**

I Suoi dati personali - anche sensibili<sup>1</sup> - saranno tratti dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società<sup>2</sup>.

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

### **2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche**

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società,

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.

(ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

### **3. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

### **4. Titolare del Trattamento**

Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.

### **5. Ambito di comunicazione e diffusione**

**5.1** Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose

<sup>2</sup> Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>3</sup> Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM,; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte società a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici; autofficine centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri, società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria" (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), banche o istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici, telematici e telefonici per l'attività di call-center e/o per la prestazione di servizi; società per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed

**5.2** Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota<sup>4</sup>. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

**5.3** I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

## **6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773, ovvero via E-mail al seguente indirizzo: [privacy@it.zurich.com](mailto:privacy@it.zurich.com).

---

accertamenti sanitari relativamente al business vita; società a cui è affidata la gestione di reti di convenzionamento con strutture sanitarie e con società di servizi informatici per la elaborazione dei dati stessi, società per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione, società per l'archiviazione dei contratti, società per l'erogazione del servizio "Prevenzione /Salvataggio", società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti indicato in informativa); soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

4 Società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Investment Life S.p.A. "capogruppo", Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23, Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104); Zurich Sim S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Consortium, S.C.A.R.L tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23.) e società del Gruppo Deutsche Bank, nonché altri soggetti che svolgono attività di collocamento di prodotti assicurativi della Società.

<b>APPENDICE</b> <b>GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D'OFFERTA</b>
---

Data di deposito in Consob del Glossario: 31/03/2011.

Data di validità del Glossario: dal 01/04/2011.

**Appendice:** Documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dall'Investitore-Contraente e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra l'Impresa di Assicurazione e l'Investitore-Contraente.

**Aree Geografiche:**

**Area Euro:** Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna;

**Unione Europea:** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

**Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA European Free Trade Area):** Norvegia, Svizzera, Lichtenstein, Islanda.

**Nord America:** Canada e Stati Uniti d'America;

**Pacifico:** Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore;

**Paesi Emergenti:** Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

**OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico):** Promuove la cooperazione internazionale fra i Paesi industrializzati ad economia di mercato. Tutti i paesi dell'Unione Europea (UE) fanno parte dei 30 membri dell'OCSE ed anche altri paesi come Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia.

**Assicurato/i:** Persona fisica o persone fisiche sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con l'Investitore-Contraente.

**Attuario:** Le Compagnie di Assicurazione sulla vita irlandesi sono tenute per legge ad avere un Attuario incaricato. L'Attuario incaricato ha obblighi di supervisione legali e professionali nei confronti dell'Impresa di Assicurazione. Nel presente Contratto i riferimenti ad Attuario incaricato devono intendersi anche a tutti i soggetti idonei che agiscono su istruzione dell'Attuario incaricato.

**Benchmark:** Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.

**Beneficiario:** Il soggetto o i soggetti persone fisiche o giuridiche designate/i dall'Investitore-Contraente che ricevono la prestazione prevista dal Contratto in caso di decesso dell'Assicurato o, nel caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati.

**Bonus di Investimento:** Il bonus, di entità variabile, calcolato in base al Premio versato, riconosciuto al verificarsi di alcune condizioni, dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-Contraente e che viene ripartito proporzionalmente tra i diversi Fondi Interni prescelti dall'Investitore-Contraente.

**Bonus Fedeltà:** Il bonus riconosciuto dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-Contraente che ha attribuito al Contratto la Classe di Premi Potenziali "B" all'atto della sottoscrizione della Proposta, calcolato in base al controvalore di ciascuna Tranche di Premio al netto degli eventuali importi eventualmente riscattati. Il bonus viene riconosciuto alla 6° e alla 7° ricorrenza annuale dalla data di

efficacia di ciascuna *Tranche* di Premio, e ripartito proporzionalmente tra i diversi Fondi Interni collegati al Contratto in quel momento.

**Capitale investito:** Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

**Capitale maturato:** Capitale che il Beneficiario o l'Investitore-Contrante, a seconda dei casi, ha il diritto di ricevere al verificarsi dell'evento assicurato ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

**Capitale nominale:** Premio versato per la sottoscrizione di Fondi Interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

**Categoria:** La categoria del Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

**Classe:** Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

**Classi di Premi Potenziali:** La Classe che viene attribuita al Contratto al momento della sottoscrizione della Proposta in previsione dei Premi che complessivamente l'Investitore-Contrante stima di poter versare durante il periodo di durata del Contratto.

Classe A: importo di Premi Potenziali sino a Euro 499.999,99.

Classe B: importo di Premi Potenziali a partire da Euro 500.000,00.

**Clausola di riduzione:** Facoltà dell'investitore-contrante di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.

**Combinazioni libere:** Allocazione del capitale investito tra diversi Fondi Interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'Investitore-Contrante.

**Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee):** Allocazione del capitale investito tra diversi Fondi Interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di Assicurazione.

**Commissioni di gestione:** Compensi pagati all'Impresa di Assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di Quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente o su base settimanale, a seconda della *Data di Valorizzazione* di ciascun Fondo Interno, sul patrimonio netto del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera e possono essere prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

**Commissioni di incentivo (o di performance):** Commissioni riconosciute al gestore del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi Interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in

termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.

**Comunicazione di Recesso:** Il documento inviato dall'Investitore-Contraente all'Impresa di Assicurazione al fine di esercitare il diritto di Recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 177 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005.

**Comunicazione di Revoca:** Il documento inviato dall'Investitore-Contraente all'Impresa di Assicurazione al fine di esercitare il diritto di Revoca della Proposta prima della conclusione del Contratto ai sensi dell'art. 176 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005.

**Contraente (o Investitore-Contraente):** La persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l'Assicurato, che stipula il Contratto e versa i premi all'Impresa di Assicurazione.

**Contratto:** Il contratto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked denominato **Z PLATFORM**. Formano parte integrante del contratto, la Proposta sottoscritta dall'Investitore-Contraente, tutte le dichiarazioni rese dal/i Investitore/i-Contraente/i e/o dallo/dagli Assicurati e le condizioni contrattuali.

**Conto Temporaneo:** Conto di transito, infruttifero e non gravato da costi, nel quale il controvalore complessivo delle Quote disinvestite può temporaneamente essere trasferito. Ciò avviene, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in seguito a Recesso, alla Richiesta di Switch, Riscatto Parziale, Riscatto Totale e pagamento del Capitale in caso di Decesso, come previsto dal Contratto.

**Conversione (c.d. Switch):** Operazione con cui l'Investitore-Contraente effettua il disinvestimento di Quote/azioni dei Fondi Interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale o successivo reinvestimento del controvalore ricevuto in Quote/azioni di altri Fondi Interni/OICR/linee.

**Copertura in caso di Decesso:** L'ammontare corrisposto dall'Impresa di Assicurazione al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato oppure, ove il Contratto preveda due Assicurati, in caso di morte dell'ultimo degli Assicurati, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Contratto.

**Costi di caricamento:** Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinato a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

**Costi delle coperture assicurative:** Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

**Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo (o Data di Accettazione del Versamento Programmato):** Corrisponde al primo Giorno Lavorativo, immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui l'Impresa di Assicurazione, entro le ore 12 (ora italiana), riceve il modulo del Premio Unico Aggiuntivo/Versamento Programmato, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, e l'intero versamento del Premio Unico Aggiuntivo/Versamento Programmato.

**Data di Conclusione del Contratto:** E' la data in cui il Contratto entra in vigore e inizia a produrre i propri effetti, al verificarsi delle condizioni previste nel Contratto.

**Data di Valorizzazione:** E' la data in cui il Valore della Quota di ciascun Fondo Interno viene determinato dall'Impresa di Assicurazione. Ciascun Fondo Interno ha la propria Data di Valorizzazione che può differire da quella di altri Fondi Interni.

**Destinazione dei proventi:** Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

**Duration:** Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

**Età dell'Assicurato:** L'età dell'Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni interi compiuti.

**Fondo Interno:** Portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione ed espresso in quote dal cui valore dipendono le prestazioni assicurative previste dal Contratto.

**Fondi Hedge (o speculativi):** Tipologia di fondi che mirano ad ottenere rendimenti non necessariamente correlati con l'andamento dei mercati finanziari, attraverso l'utilizzo di metodologie di investimento di tipo speculativo quali la negoziazione allo scoperto di titoli e strumenti derivati, tecniche di leva finanziaria e sofisticati meccanismi di controllo del rischio.

**Gestione a benchmark di tipo attivo:** Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".

**Gestione a benchmark di tipo passivo:** Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

**Giorno Lavorativo:** Ciascun giorno lavorativo in cui l'Impresa di Assicurazione sia aperta, per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto e ai Fondi Interni sia in Italia che in Irlanda.

**Grado di rischio:** Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

**Importo in vigore della Tranche di Premio:** Con riferimento alla Tranche di Premio (vedasi definizione), è l'importo del Premio versato dall'Investitore-Contraente al netto della corrispondente quota parte di Premio riscattata in occasione del Riscatto Parziale in base al criterio del "primo entrato – primo uscito".

**Importo Totale dei Premi in vigore:** Con riferimento alla Tranche di Premio (vedasi definizione), è la somma dell'*Importo in vigore della Tranche di Premio* di ciascuna Tranche di Premio, ossia corrisponde al totale dei versamenti effettuati dall'Investitore-Contraente, al netto degli importi eventualmente riscattati.

**Infortunio:** È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza il decesso dell'Assicurato.

**Lettera di Conclusione del Contratto:** La lettera trasmessa dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-Contraente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che riporta la *Data di Conclusione del Contratto*.

**Lettera di conferma dell'Investimento (e Lettera di conferma dell'investimento dei Premi Successivi):** Lettera con cui l'Impresa di Assicurazione comunica all'Investitore-Contraente, entro 10 (dieci) *Giorni Lavorativi* dall'ultima *Data di Valorizzazione* in cui si è completato l'investimento del Premio Unico Iniziale e/o del Premio Unico Aggiuntivo e del Versamento Programmato nei Fondi Interni, l'ammontare del Premio Unico Iniziale e/o Aggiuntivo e del Versamento Programmato versato e di quello investito, la *Data di Conclusione del Contratto* (esclusivamente per il Premio Unico Iniziale), il numero delle Quote attribuite al Contratto, nonché la/e *Data/e di Valorizzazione* e il Valore della Quota.

**Modulo di proposta:** Modulo sottoscritto dall'Investitore-Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di Assicurazione la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Orizzonte temporale di investimento consigliato:** Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

**Percentuale della Tranche di Premio:** Con riferimento alla *Tranche di Premio* (vedasi definizione), è la percentuale che viene attribuita a ciascuna Tranche di Premio; viene calcolata rapportando l'ammontare del Premio versato al controvalore del Saldo Quote comprensivo dell'importo di tale Premio maggiorato dell'eventuale *Bonus di Investimento* riconosciuto.

**Polizza:** La Lettera di Conclusione del Contratto e la Lettera di Conferma dell'investimento, unitamente a qualsiasi Comunicazione Aggiuntiva e/o Appendice emessa dall'Impresa di Assicurazione.

**Premio periodico:** Premio che l'Investitore-Contraente si impegna a versare all'Impresa di Assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal Contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dall'Investitore-Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nel Contratto, esso è anche detto premio ricorrente.

**Premio Unico:** Premio che l'Investitore-Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di Assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

**Premio Unico Aggiuntivo:** Il premio che l'Investitore-Contraente può liberamente decidere di versare nel corso della durata del Contratto. L'Investitore-Contraente ha facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi mediante un piano di Versamenti Programmati la cui frequenza di versamento potrà essere liberamente scelta da quest'ultimo tra quelle messe a disposizione dall'Impresa di Assicurazione. L'Investitore-Contraente non ha alcun obbligo di effettuare i Versamenti Programmati previsti in base alla frequenza prescelta, in mancanza dei quali, il Contratto non subirà alcuna penalizzazione.

**Premio versato:** Importo versato dall'Investitore-Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'Investitore-Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

**Premi:** Si intendono il Premio Unico Iniziale, gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi e i Versamenti Programmati.

**Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked:** Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di Fondi Interni/OICR – che lega quindi la prestazione

dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

**Proposta d'investimento finanziario:** Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'Investitore-Contrante con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.

**Qualifica:** La qualifica del Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.

**Quota:** Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

**Recesso:** Diritto dell'Investitore-Contrante di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Regolamento del fondo:** Documento che riporta la disciplina del fondo interno, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, ed altre caratteristiche relative al fondo (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

**Rendimento:** Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

**Revoca della proposta:** Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di Assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

**Riscatto:** Facoltà dell'Investitore-Contrante di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

**Rischio demografico:** Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'investitore-contrante o dell'assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

**Saldo Quote (e Controvalore del Saldo Quote):** Il termine Saldo Quote indica il numero delle Quote dei vari Fondi Interni attribuite al Contratto ad una determinata data. Il Controvalore del Saldo Quote è costituito dalla somma delle Quote di ciascun Fondo Interno presenti nel Saldo Quote moltiplicate per il rispettivo Valore della Quota.

**Scenari probabilistici dell'investimento finanziario:** Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.

**Spese di emissione:** Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

**Società (o Impresa di Assicurazione): Zurich Life Assurance plc** autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'Investitore-Contraente stipula il Contratto.

**Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera:** La tipologia di gestione del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per Fondi Interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i Fondi Interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i Fondi Interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

**Total Expense Ratio (TER):** Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

**Tranche di Premio:** la Tranche di Premio identifica ciascun Premio versato dall'Investitore-Contraente ed è generata in occasione della Data di Conclusione del Contratto, per il Premio Unico Iniziale, e dalla Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo o Data di Accettazione del Versamento Programmato, per i premi successivi. La Tranche di Premio è caratterizzata dalla *Percentuale della Tranche di Premio* (vedasi definizione) e *dall'Importo in vigore della Tranche di Premio* (vedasi definizione) che concorrono alla determinazione delle prestazioni previste e descritte nel Contratto.

**Valore del patrimonio netto (c.d. NAV):** Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

**Valore della quota/azione (c.d. uNAV):** Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

**Versamenti Programmati:** L'eventuale premio che l'Investitore-Contraente ha deciso di versare nel corso della durata del Contratto mediante un piano programmato, la cui frequenza di versamento è stata liberamente scelta da quest'ultimo tra quelle messe a disposizione dall'Impresa di Assicurazione. L'Investitore-Contraente non ha alcun obbligo di effettuare i versamenti programmati previsti in base alla frequenza prescelta, in mancanza dei quali, il Contratto non subirà alcuna penalizzazione.

**AVVERTENZA:** Alcuni termini tecnici tra quelli in precedenza elencati sono stati adattati per tener conto delle specifiche caratteristiche del prodotto **Z PLATFORM**.